CAMERA DEI DEPUTATI

459. **MARTEDÌ 4 MARZO 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (III e IV)	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (IV e VI)	»	11
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	13
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	16
Giustizia (II)	»	25
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	48
Finanze (VI)	»	64
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	65
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	67
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	73
Affari sociali (XII)	»	74
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	76
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	»	77
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	»	78
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi	»	79

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . . *Pag.* 81

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 . . . . . » 83

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 85

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 252 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.05 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente della IV Commissione Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite III Affari esteri e comunitari e IV Difesa avviano oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger, assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni riunite III e IV, nonché alla Commissione Bilancio per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario (AG 251).

Avverte altresì che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni III e IV è previsto per il 17 marzo prossimo, mentre, per la Commissione Bilancio, è previsto per il 7 marzo prossimo.

Invita, quindi, i relatori, i colleghi Coin per la III Commissione e Chiesa per la IV

Commissione, ad illustrare il provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore per la III Commissione*, in premessa, evidenzia che il 26 luglio 2023 il Niger è stato interessato da un colpo di Stato militare, che ha aperto una crisi lunga e complessa, ancora lungi dall'essere risolta.

Rileva che la Costituzione, entrata in vigore nel 2010, è stata sospesa e il Consiglio Nazionale di Salvaguardia della Patria (CNSP) ha assunto provvisoriamente i poteri esecutivo e legislativo. Il Presidente del CNSP ha assunto le funzioni ed i poteri di Capo dello Stato e rappresentante internazionale del Niger, dichiarando che il Consiglio avrebbe tenuto fede a tutti gli impegni assunti dal Niger con i propri *partner* internazionali. Nei mesi seguenti si è registrato un crescente appoggio da parte della popolazione civile nei confronti del CNSP, che ha dichiarato di voler perseguire la piena sovranità nazionale sia nella lotta contro il terrorismo sia nella lotta alla corruzione.

Osserva che la crisi istituzionale è stata segnata anche dall'uscita del Paese dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO) – ritenuta troppo influenzata della Francia, accusata di aver ulteriormente impoverito il Paese a causa delle pesanti sanzioni inferte a seguito del colpo di Stato –, nonché dalla chiusura nei confronti delle missioni dell'Unione europea (EUMPM ed EUCAP).

Fa presente che la minaccia di un intervento armato per ripristinare l'ordine costituzionale, sponsorizzata principalmente dalla Francia, ha perso rapidamente di attualità in favore di un approccio più duttile dei principali attori internazionali. Si è così data al CNSP la possibilità di avviare una politica di coinvolgimento sociale che, agli occhi degli attori regionali e internazionali, ha presentato un Paese unito di fronte alla Francia, rappresentata come principale responsabile della situazione. Si sono peraltro deteriorate le relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto a seguito della decisione, da parte del Niger, di intrecciare relazioni bilaterali sia con la Russia sia con l'Iran in diversi settori commerciali.

Evidenzia che, in questo contesto, l'Italia ha assunto una posizione articolata: pur non riconoscendo la legittimità della giunta militare, intrattiene rapporti costruttivi con il Niger, dove la missione bilaterale italiana – MISIN – resta l'unica iniziativa militare occidentale attiva: avviata nel 2018, essa ha l'obiettivo di supportare le autorità locali nella lotta al terrorismo, al traffico di esseri umani e al crimine organizzato. L'operazione si inquadra in un più ampio impegno dell'Italia nel Sahel, volto a garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Sottolinea che tale approccio pragmatico ha permesso finora di mantenere aperto il dialogo con un Paese strategicamente rilevante, in una fase di generale ripiegamento europeo e americano dalla regione.

Peraltro, rileva che frequenza di episodi di violenza in Niger rende palese l'inadeguatezza dei suoi apparati di sicurezza e difesa. In particolare, il Niger continua ad essere esposto a: condizioni socioeconomiche precarie, con le fasce più povere della popolazione che rischiano di essere attratte dalle organizzazioni criminali ed estremiste attive nel Paese; consolidamento di traffici illeciti di varia natura (stupefacenti, armi ed esseri umani), gestiti da organizzazioni criminali a carattere transnazionale; recrudescenza del fenomeno del terrorismo di matrice islamica, in particolare nelle aree di confine con il Mali, il Burkina Faso e la Nigeria.

Sulla scorta di queste considerazioni, ritiene che la cessione di materiali di armamento prevista dal provvedimento in esame possa contribuire ad affrontare le sfide alla sicurezza, nonché a tutelare gli interessi italiani ed europei nella regione, riducendo gli spazi di manovra di altri attori ostili.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, segnala come lo schema di decreto interministeriale in esame concerna la cessione, a titolo gratuito, di n. 110 paracadute T10-C e n. 110 paracadute T10-R MIRPS in favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger. Si tratta di materiale in dotazione all'Esercito che è divenuto, secondo il termine che utilizza

tecnicamente la normativa di riferimento, « obsoleto ».

Per ciò che concerne i profili di competenza della IV Commissione Difesa, in primo luogo, come riportato nella scheda illustrativa, segnala come la cooperazione militare tra Italia e Niger miri a contrastare il crimine transnazionale, il terrorismo e il traffico di migranti, rafforzando le capacità delle Forze Armate nigerine attraverso formazione, assistenza e fornitura di materiali. Le Riunioni Bilaterali avviate nel 2020 hanno portato alla definizione di una *Roadmap* pluriennale (2022-2026) con attività di addestramento e supporto operativo, attualmente sospese per motivi politici. L'Italia ha consolidato il proprio ruolo nel Sahel con la creazione di un Centro di Medicina Aeronautica, la cessione di elicotteri AB-412, la gestione di iniziative UE per la fornitura di equipaggiamenti militari e la guida della missione EUMPM Niger. Tuttavia, successivamente al colpo di Stato del 2023, la presenza italiana è stata ridotta, mantenendo un ruolo di supporto.

Ricorda, peraltro, come l'Italia e il Niger collaborino operativamente attraverso missioni bilaterali e operazioni sotto guida UE. La Missione Bilaterale di Supporto in Niger (MISIN), attiva dal 2018, mira a rafforzare la sicurezza locale e il controllo del territorio attraverso formazione, addestramento e sorveglianza con assetti aerei. Attualmente coinvolge 279 unità italiane e ha una capacità massima di 500 unità per il 2024. La EUMPM Niger, missione UE per il supporto alle Forze Armate nigerine, è stata cancellata dal governo locale nel dicembre 2023, determinando il rimpatrio del personale europeo. La EUCAP Sahel Niger, finalizzata al contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, continua a operare con un limite massimo di 61 unità italiane, sebbene al momento non vi sia personale italiano sul campo.

Osserva, inoltre, come riportato nella scheda illustrativa, quanto ai rapporti bilaterali in ambito Forze armate, come l'Arma dei Carabinieri partecipi al progetto GAR-SI Sahel, approvato dall'UE nel 2016, volto a formare, addestrare ed equipaggiare unità di intervento rapido delle Gendarmerie di Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad e Senegal per il controllo delle frontiere e il contrasto a terrorismo e traffici illeciti. Attualmente, l'iniziativa si concentra su Mauritania e Senegal, con reparti di circa 120-150 unità. Inoltre, l'Arma dei Carabinieri contribuisce con l'invio di esperti a breve termine in Senegal e con *study visit* in Italia, anche per le forze di sicurezza della Mauritania.

Relativamente alle finalità del provvedimento in esame, evidenzia come l'attività di cessione abbia lo scopo di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine, collaborazione e cooperazione mantenuta viva anche grazie all'addestramento delle unità nigerine da parte delle Forze Speciali italiane, e si inquadri nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni del Niger, rafforzato dalla firma di un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger in data 26 settembre 2017 ed entrato in vigore a tempo indeterminato il 30 agosto 2019.

Ricorda, inoltre, come l'articolo 311, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) preveda la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione. Il comma 2 dello stesso articolo consente, invece, la cessione – ai medesimi Paesi – di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi.

Fa presente come, in quest'ultimo caso, sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, trattandosi, peraltro, di un parere vincolante, ossia di un parere cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Al riguardo, sottolinea come la scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa che accompagna lo schema di decreto evidenzi come, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i requisiti giuridici neces-

sari ai sensi della normativa vigente. Sempre nella scheda illustrativa viene evidenziato anche che i materiali oggetto della cessione sono obsoleti in quanto l'Esercito ha già avviato un programma per la sostituzione dei paracadute T10-C e T10-R MIRPS con il sistema paracadute EPC (*Ensemble de Parachutage du Combattant*), che entrerà a pieno servizio entro il 2025.

Da ultimo, ricorda come lo scorso 20 febbraio il Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, abbia effettuato una visita in Niger per svolgere incontri istituzionali e con il personale militare italiano in servizio nell'ambito della missione bilaterale di supporto nel Paese africano (MISIN), riconoscendo la fondamentale importanza delle attività MISIN. Osserva, infatti, come ad avviso del Generale Portolano, la formazione e l'addestramento, la consulenza, l'assistenza, il supporto e *mentoring* a favore delle Forze di sicurezza e delle istituzioni governative nigerine contribuiscano ad aumentare le capacità e l'autonomia del Paese nella sorveglianza delle frontiere, nel controllo del territorio e nel contrasto ai fenomeni illeciti, offrendo peraltro il contingente di Cooperazione Civile-Militare aiuti tangibili alla popolazione locale attraverso progetti di sviluppo a impatto benefico immediato.

Essendosi recata di recente in Niger, fa presente di potere pienamente confermare, quale testimone oculare, ogni affermazione del Generale Portolano in merito alla fondamentale importanze della missione MISIN e sottolinea come, in tale contesto, il provvedimento in esame assuma una particolare rilevanza.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) dichiara di ritenere necessaria la presenza, nel seguito dell'esame, di un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che chiarisca a quale titolo il Governo si impegna alla cessione di materiali di armamento ad un Paese, il Niger, guidato da una giunta militare insediatasi in esito ad un colpo di stato. Infatti, secondo quanto confermato dallo stesso relatore, onorevole Coin, l'Italia non ha riconosciuto tale giunta e dunque l'eventuale cessione di armamenti solleva evidenti criticità sul piano del diritto internazionale.

Sulla scorta delle stesse osservazioni, in sede di esame della deliberazione sulle missioni internazionali sarà necessario valutare anche l'opportunità di prorogare la missione bilaterale MISIN.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO fa presente come, per ciò che concerne la Difesa, la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger, prevista dallo schema di decreto in esame, si inserisca nell'ambito dell'Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, sottoscritto a Roma il 26 settembre 2017 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger, tuttora in vigore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che occorre valutare l'attuale efficacia giuridica del citato Accordo di cooperazione generale in materia di difesa alla luce del colpo di Stato del luglio 2023, che ha portato alla deposizione del Presidente Bazoum e all'insediamento di una giunta militare, responsabile, tra le altre cose, della scelta di far uscire il Paese dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS.)

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) condividendo le considerazioni svolte dal collega Amendola, ritiene che, anche per i profili di competenza della Difesa, non possa non tenersi in considerazione l'evoluzione dello scenario politico interno avvenuto in Niger. Osserva, infatti, come l'Accordo di cooperazione generale in materia di difesa non possa giustificare la cessione degli armamenti in oggetto, proprio in ragione dell'intervenuto colpo di Stato militare. Evidenzia dunque come, in virtù della situazione descritta e al fine di evitare scelte inopportune sotto il profilo del metodo, sia auspicabile che si svolgano considerazioni ulteriori rispetto alla decisione di cedere armamenti al Niger, sebbene si tratti di materiale obsoleto e ceduto a titolo gratuito.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO evidenzia come, nell'ambito del provvedimento in esame, per le scelte della Difesa, sia dirimente la volontà politica di mantenere una presenza italiana in Niger. Ribadisce pertanto come, al di là della cornice di diritto internazionale e della situazione geopolitica in cui il provvedimento si inserisce, le cui valutazioni sono rimesse alla Farnesina, la scelta di cedere l'armamento obsoleto di cui si discute abbia, in questo caso, natura prettamente politica.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce che, a suo avviso, la volontà politica di mantenere una presenza militare in Niger presuppone il riconoscimento della giunta militare e che, dunque, la Farnesina dovrebbe fornire i necessari chiarimenti.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia.
Atto n. 252.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite III Affari esteri e comunitari e IV Difesa avviano oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia, assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni riunite III e IV, nonché alla Commissione Bilancio per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario (AG 252).

Avverte altresì che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni III e IV è previsto per il 17 marzo prossimo, mentre, per la Commissione Bilancio, è previsto per il 7 marzo prossimo.

Invita, quindi, i relatori, i colleghi Billi per la III Commissione e Chiesa per la IV Commissione, ad illustrare il provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, rileva in premessa che, per quanto concerne i profili di competenza della III Commissione, la forte instabilità e le tensioni politiche interne continuano a complicare il già difficile processo di creazione di un'architettura statuale e di un'identità nazionale somala.

Ricorda che, a partire dal 2012, la creazione di un nuovo Governo *post*-transizione – il Governo Federale somalo (GFS) – ha dato avvio al processo di ricostruzione dell'apparato statuale, sebbene con limitazioni riconducibili al rafforzamento della competizione fra gli Stati federali e il Governo centrale.

Evidenzia che l'attuale ordinamento istituzionale si fonda sulla Costituzione provvisoria approvata il 1° agosto 2012, che, tuttavia, presenta numerose lacune e lascia indefiniti importanti aspetti (quali ad esempio la ripartizione delle competenze e la suddivisione dei proventi economici).

Nello specifico, lo scenario politico rimane condizionato dalla disputa che vede contrapporsi il Governo centrale di Mogadiscio, e alcuni Stati federali, in particolare *Somaliland, Puntland, Galmudug* e *Jubbaland*.

Osserva che i motivi della contesa riguardano principalmente la suddivisione degli ingenti flussi di aiuti economici donati dalla Comunità internazionale e la richiesta di maggior autonomia politica, finanziaria e di sicurezza da parte dei Governi federali.

Fa presente che sul rafforzamento del Paese in senso federale continuano inoltre a gravare gli elementi di squilibrio derivanti dalle ripercussioni della crisi del Golfo,

che ha trasformato l'intero Corno d'Africa – e la Somalia in particolare – in terreno di scontro tra Qatar e Turchia da un lato, ed Emirati Arabi Uniti, Egitto e Arabia Saudita, dall'altro. L'influenza di tali attori, che conducono attività di addestramento e *capacity building* delle forze armate e di sicurezza somale – spesso sovrapponendosi al Governo centrale e trattando direttamente con le autorità regionali – rende ancora più complessa la costituzione di un'efficace ed organica architettura di sicurezza nazionale somala.

Sottolinea, quindi, che le forti tensioni politiche interne di riflettono sul labile e fragile stato di sicurezza del Paese, che resta pertanto caratterizzato da: attivismo di gruppi estremisti a carattere jihadista, quali *al-Shabaab*, di base in Somalia ma con capacità di colpire anche i Paesi confinanti; fenomeni criminali a carattere transnazionale, agevolati dall'endemico fenomeno della corruzione presente a tutti i livelli istituzionali e sociali; pirateria marittima, fenomeno che, benché appaia ridimensionato rispetto alle dimensioni che aveva qualche anno fa, è tuttavia ancora presente.

Evidenzia che l'azione del Governo federale della Somalia si è concentrata sul contrasto all'attivismo di *al-Shabaab*, considerato come priorità dell'attuale presidenza. In particolare, sono state poste in essere azioni a livello governativo sui seguenti fronti: finanziario, tramite l'emanazione di decreti *ad hoc* e contrasto alle fonti di finanziamento del gruppo; mediatico, attraverso il controllo e la chiusura di *account* riconducibili direttamente al gruppo e/o a simpatizzanti; sociale, tramite politiche volte a ridurre la capacità di attrazione a livello popolare di *al-Shabaab*; militare, tramite una rinnovata ricerca di supporto a livello regionale.

Sul piano internazionale, segnala che il 1° dicembre 2023 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2713, che prevede la revoca dell'embargo nei confronti del Governo della Somalia, mentre conferma il divieto di vendita di armi ad *al-Shabaab* ed altri attori che abbiano l'intento di minare la pace e la sicurezza della Somalia. Si tratta di un importante riconoscimento dei progressi compiuti dal Paese in questi ultimi anni, sia sul piano della sicurezza sia sulla gestione delle armi e del munizionamento.

Rileva che, ad ulteriore conferma di tali progressi, il 27 dicembre 2024 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la risoluzione n. 2767, con la quale sancisce la conclusione della Missione di Transizione dell'Unione Africana in Somalia (ATMIS) ed il passaggio di consegne alla nuova Missione di Supporto e Stabilizzazione (AUSSOM): si tratta di uno *step* essenziale nel delicato processo di trasferimento delle responsabilità di sicurezza dalle forze internazionali a quelle somale.

Da ultimo, segnala che da gennaio 2025 la Somalia ha ottenuto un seggio come membro non permanente dello stesso Consiglio di Sicurezza per il biennio 2025-2026.

Ricorda, altresì, che sempre nel mese di dicembre 2023 è stato varato, nell'ambito dell'Iniziativa per i Paesi fortemente indebitati, il *Completion Point*, con il quale si assicura la cancellazione del debito estero della Somalia per un valore complessivo di 4,5 miliardi di dollari: tale misura consente di ridurre l'ammontare complessivo del debito sotto la soglia del 6 per cento del PIL, garantendo al Governo somalo l'opportunità di accedere alle linee di credito internazionali per ottenere prestiti più ingenti.

Sulla scorta di queste considerazioni, sottolinea, in conclusione, come la cessione di mezzi e materiali prevista dal provvedimento in esame appaia in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese per offrire un contributo alla stabilizzazione della Somalia e per la sua uscita dalla lunga fase di transizione avviata.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, segnala come lo schema di decreto interministeriale in esame concerna la cessione, a titolo gratuito, di n. 6 VM90 – veicolo tattico multiruolo atto al trasporto di personale fino a un massimo di 6 persone – a favore delle Forze Armate somale (*Somali National Armed Forces*). Si tratta di materiale in dotazione all'Arma dei Carabinieri che, come meglio verrà pre-

cisato nella presente relazione, è divenuto – secondo il termine che utilizza tecnicamente la normativa di riferimento – « obsoleto ».

Per ciò che concerne i profili di competenza della IV Commissione Difesa, in primo luogo, come riportato nella scheda illustrativa, fa presente come l'Italia consideri la Somalia una priorità strategica per la stabilità regionale e il contrasto alle attività illecite, sostenendo il rafforzamento delle Forze Armate somale attraverso formazione, supporto tecnico-militare e cessioni di materiali. Nonostante l'instabilità del Paese, l'Italia contribuisce al settore della sicurezza sia a livello multilaterale, con le missioni EUTM Somalia, EUCAP Somalia ed EUNAVFOR Atalanta, sia a livello bilaterale con la missione MIADIT Somalia.

Ricorda, inoltre, come la Somalia partecipi ai programmi di formazione della Difesa italiana, accedendo a corsi di alta formazione e accademie militari. Osserva, peraltro, come in ambito operativo l'Italia sia presente con missioni UE e bilaterali, tra cui MIADIT Somalia per l'addestramento delle forze di polizia locali. L'Esercito italiano opera nel contesto di EUTM Somalia, mentre la Marina Militare partecipa a operazioni antipirateria e programmi di *capacity building*, fornendo supporto alle autorità locali e scortando i mercantili del *World Food Program*. La cooperazione con la Marina somala ha incluso attività di addestramento e la cessione di mezzi per il pattugliamento costiero. Inoltre, l'Aeronautica Militare ha storicamente supportato la Somalia nell'addestramento al volo e nel ripristino della *Somalia National Air Force*, mentre oggi il Paese riceve formazione principalmente dalla Turchia. Infine, l'Arma dei Carabinieri partecipa a EUTM Somalia con personale specializzato e ha sviluppato corsi di Polizia Militare per le forze locali.

Relativamente alle finalità, evidenzia come l'attività di cessione abbia lo scopo di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate somale, e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni del paese, rafforzato dalla firma di un Accordo di Cooperazione Generale in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica di Somalia, a Roma, il 17 settembre 2013. Tale documento è entrato in vigore il 25 luglio 2016 e ha durata illimitata.

Ricorda, inoltre, come l'articolo 311, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) preveda la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione. Il comma 2 dello stesso articolo consente, invece, la cessione – ai medesimi Paesi – di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi.

Fa presente come, in quest'ultimo caso, sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, trattandosi, peraltro, di un parere vincolante, ossia di un parere cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Al riguardo, sottolinea come la scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa che accompagna lo schema di decreto evidenzi come, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della normativa vigente.

Fa presente, inoltre, come nella scheda illustrativa venga evidenziato che i veicoli VM-90P oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto, entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004, appartengono a un segmento di parco vetusto che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi sia dentro sia, soprattutto, fuori dal territorio nazionale. Nei Teatri Operativi ad « alta/media intensità », infatti, questi veicoli sono stati progressivamente sostituiti dai Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo « VTLM Lince » che, nell'impiego reale in operazione, si sono dimostrati obiettivamente molto più performanti e sicuri. Per quanto precede, con il passare del tempo, i citati VM-90P sono transitati in extra-organico rispetto all'esi-

genza dell'Arma e, difatti, sono stati già dichiarati « fuori servizio » dall'Ispettorato Logistico dell'Arma dei Carabinieri.

Da ultimo, segnala come la cessione sarà finalizzata nei 12 mesi successivi alla firma del decreto interministeriale in esame.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00278 Mulè: Sui tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare *(Discussione e rinvio)* 11

RISOLUZIONI

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente della IV Commissione Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.30.

7-00278 Mulè: Sui tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione in oggetto.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite IV e VI, nell'odierna seduta, avviano la discussione della risoluzione n. 7-00278, a prima firma dell'onorevole Mulè, in materia di tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare.

Fa presente di avere sottoscritto la risoluzione in discussione e che la stessa è stata sottoscritta anche dei deputati Sala, Graziano, Chiesa, Ciaburro, Bagnasco e Bicchielli.

Avverte, inoltre, che hanno dichiarato di voler apporre la propria firma i deputati Zoffili, Carrà, Cecchetti e Saccani Jotti.

Invita, quindi, l'onorevole Mulè ad illustrare la risoluzione della quale è primo firmatario.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), illustra la risoluzione a sua prima firma. In particolare, fa presente come la risoluzione riguardi il tema dei tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare e, in particolare, dell'ICI/IMU.

Ricorda, quindi, come gli alloggi di servizio siano opere preordinate e strumentali alla difesa e alla integrità nazionale, così come sancito dall'articolo 231 del Codice dell'ordinamento militare, che li qualifica come demanio militare, e dalla stessa Corte Costituzionale.

Evidenzia come, ciononostante, la questione dei tributi ICI/IMU applicati agli alloggi dell'amministrazione della Difesa abbia generato un rilevante contenzioso. Si segnalano, in particolare, due sentenze della Corte di cassazione, del 2019 e del 2021, che hanno individuato il Ministero della difesa (non il singolo utilizzatore) quale soggetto passivo di imposta per i citati tributi.

Sottolinea come ne sia seguita una mappatura del debito IMU, che ha evidenziato un consistente debito pregresso: circa 146 mln di euro per l'Esercito, 12 mln per l'Aeronautica militare e 8,5 mln per la

Marina militare, per un totale di 166,5 milioni di euro.

Fa presente, dunque, come l'amministrazione della Difesa abbia chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di poter ottenere specifici finanziamenti, ma questi, negli esercizi finanziari 2023 e 2024 hanno consentito di ridurre solo in minima parte il debito pregresso.

Osserva come, peraltro, le richieste di pagamento per ICI/IMU da parte dei comuni d'Italia, inizialmente avanzate su alcune tipologie di alloggi, si siano nel tempo estese alla quasi la totalità degli immobili in uso governativo al Ministero della difesa. In tale contesto, da un lato, l'Esercito si è speso al fine di siglare con i comuni accordi bonari che però hanno determinato una minima riduzione del debito e, dall'altro, il Ministero della difesa prosegue nella ricerca di soluzioni e nel tentare di definire un possibile piano di rientro dal debito stesso.

Evidenzia, pertanto, come tenuto conto della specificità e del fondamentale ruolo svolto dalle Forze armate, appare ormai indispensabile un intervento normativo per sollevare la Difesa dal pagamento di tale tipologia di tributi.

Sottolinea come, nella parte dispositiva, la risoluzione intenda quindi impegnare il Governo a promuovere un intervento normativo che consenta l'inserimento degli immobili in questione tra quelli beneficiari dell'esenzione e ad adottare iniziative volte ad azzerare il debito pregresso.

Da ultimo, esprime soddisfazione per l'ampia adesione che la risoluzione in discussione ha ricevuto, trasversalmente, tra le forze politiche, auspicando perciò che tutti i gruppi sottoscrivano la risoluzione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), sottoscrive la risoluzione all'esame della Commissione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), chiede di poter aggiungere la propria firma alla risoluzione in discussione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori 13

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Garribba, direttore generale aggiunto responsabile delle politiche EURATOM presso la Direzione generale energia della Commissione europea *(Svolgimento e conclusione)* 13

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) *(Svolgimento e conclusione)* 14

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) *(Svolgimento e conclusione)* 14

Audizione di rappresentanti di GE Hitachi Nuclear Energy *(Svolgimento e conclusione)* 14

ERRATA CORRIGE 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.25.

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Garribba, direttore generale aggiunto responsabile delle politiche EURATOM presso la Direzione generale energia della Commissione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente,* introduce l'audizione.

Massimo GARRIBBA, *direttore generale aggiunto responsabile delle politiche EURATOM presso la Direzione generale energia della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Enrico CAPPELLETTI (M5S), Francesca GHIRRA (AVS), che interviene in videoconferenza, e Marco SIMIANI (PD-IDP).

Massimo GARRIBBA, *direttore generale aggiunto responsabile delle politiche EURATOM presso la Direzione generale energia della Commissione europea*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria SICLARI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* e Anna CACCIUNI, *responsabile della Sezione Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Servizio per le valutazioni ambientali, Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Marco SIMIANI (PD-IDP) ed Enrico CAPPELLETTI (M5S).

Maria SICLARI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, e Anna CACCIUNI, *responsabile della Sezione Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Servizio per le valutazioni ambientali, Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia le rappresentanti dell'ISPRA per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea BORIO DI TIGLIOLE, *coordinatore delle attività programmatiche del Dipartimento di energia nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di GE Hitachi Nuclear Energy.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberta GALLI, *direttrice del consiglio GE Vernova Italia* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Dario IAIA (FDI).

Roberta GALLI, *direttrice del consiglio GE Vernova Italia*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 26 febbraio 2025:

a pagina 10, seconda colonna, quarta riga, le parole: « L'ufficio di presidenza si è riunito » sono sostituite con le seguenti: « Gli uffici di presidenza si sono riuniti ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UGL Autonomie, di Funzione pubblica – CGIL e di FPL-UIL nazionale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti « Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale » 16

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 17

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 248 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 17

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Atto n. 250 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. Emendamenti C. 2240 (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 24

Disposizioni in materia di economia dello spazio. Emendamenti C. 2026-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 24

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti di UGL Autonomie, di Funzione pubblica – CGIL e di FPL-UIL nazionale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti « Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al centro)-MAIE-Centro Popolare, la deputata Maria Rosaria Carfagna cessa di far parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 248.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 20 marzo prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (Atto n. 248).

Avverte che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Come previsto dalla medesima disposizione, la proposta spetta al Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e di specifici criteri, tra i quali, viene incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.

Ricorda che il provvedimento in analisi è stato trasmesso al Parlamento il 13 febbraio 2025 per acquisire il suddetto parere parlamentare delle Commissioni competenti in materia.

Come evidenzia il Consiglio di Stato nel suo parere, lo schema di regolamento non realizza un intervento di diretta attuazione di specifiche nuove disposizioni normative, ma si rende necessario per esigenze di carattere organizzativo.

La tecnica redazionale adottata è quella della novella. Questo, come recita la relazione illustrativa, « al fine di garantire e di rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate ».

Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello risultante dalle novelle proposte, dalla relazione tecnica, dall'analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2025.

Più precisamente, lo schema di regolamento si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene, con una serie di novelle, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, modificando in particolare tre disposizioni normative: l'articolo 4, che disciplina funzioni e composizione della Segreteria del Ministro; l'articolo 9 in materia di contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione; l'articolo 10, che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, nonché al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.

Le modificazioni apportate dall'articolo 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame insistono sull'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020. Tale comma 3 dispone che il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro siano nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. La modifica in commento aggiunge un periodo a tale disposizione, stabilendo che gli incarichi di capo della segreteria e segretario particolare del Ministro sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto spiega come tale modifica risponda all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari. Trattandosi di compiti di supporto al Ministro, e considerata la fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi, e consentendo altresì un risparmio di risorse.

L'articolo 1, lettera *b)*, dello schema di regolamento interviene sull'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, il quale reca la disciplina relativa al personale degli Uffici di diretta collaborazione, aggiungendovi un nuovo comma. Quest'ultimo, ossia il comma 1-*bis*, prevede che nel decreto ministeriale che individua il personale da destinare agli Uffici di diretta collaborazione, ed entro i limiti previsti, in tale contingente possa essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.

Rispetto al trattamento economico riservato a tale personale, la novella introdotta con l'articolo 1, lettera *b)*, precisa che il trattamento economico fondamentale continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza. La relazione tecnica precisa, al pari di quanto evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, la non cumulabilità del trattamento economico di diretta collaborazione, con gli emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza di tale personale.

L'articolo 1, lettera *c)*, interviene sull'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, che reca la disciplina del trattamento economico spettante al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Le modifiche introdotte da tale norma riguardano, nello specifico, la sostituzione, al comma 1, della lettera *c)* e la modifica del secondo periodo del comma 2.

L'articolo 10, comma 1, si compone di quattro lettere, ognuna delle quali reca la composizione del trattamento economico omnicomprensivo riservato ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. La lettera *a)* riguarda il capo di gabinetto; la lettera *b)* il capo dell'Ufficio legislativo e il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*; la lettera *c)* il segretario particolare del Ministro, il capo della segreteria del Ministro, il consigliere diplomatico, il capo della segreteria tecnica e i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato; la lettera *d)* il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, il portavoce del Ministro.

Con specifico riferimento alla disciplina di cui alla lettera *c)*, sostituita dalla novella in esame, essa prevede, nel testo vigente, che il trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto ai soggetti ivi indicati e sopra elencati, sia composto da una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Ciò significa che il compenso riconosciuto al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro corrisponde ad un trattamento economico (fondamentale e accessorio) non superiore alla misura massima del trattamento economico riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia.

La norma introduce modifiche alla disciplina in questione prevedendo che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e accessorio, con decreto del Ministro può essere attribuito al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quindi, rispetto alla previgente disciplina, con la novella in esame si riconosce al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, un'indennità aggiuntiva in ragione dell'incarico ad essi attribuito.

Nella relazione illustrativa si sostiene che l'importo dell'indennità aggiuntiva « appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell'incarico, corrispondente alla durata del mandato governativo ».

Nella relazione illustrativa si legge altresì che l'introduzione di tale disposizione nasce dall'esigenza di avvicinare il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, a quanto previsto per il vice capo di Gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, per i quali si è provveduto, con il precedente regolamento organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, a determinare una procedura semplificata di determinazione dell'indennità aggiuntiva.

La seconda modifica normativa introdotta dall'articolo 1, lettera *c)*, dello schema di regolamento riguarda ancora l'articolo 10 e nello specifico, il comma 2, secondo periodo.

L'articolo 10, comma 2, disciplina il trattamento economico riservato ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione. Il secondo periodo di tale comma prevede, nel testo vigente, che con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo *pro capite* di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La modifica proposta dallo schema di regolamento in esame innalza tali limiti di spesa a 120.000,00 euro annui per tutte le posizioni attivabili, e a 45.000,00 euro annui *pro capite*. Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, tale modifica normativa risponde ad esigenze di coordinamento normativo, in ossequio alle osservazioni formulate sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Quanto all'articolo 2, esso stabilisce che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 21 marzo prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università della ricerca (Atto n. 250).

Rileva preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, ed è trasmesso alle Camere, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ricorda al riguardo che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo, e dispone, al comma 4-*bis*, che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Lo schema di decreto in esame è la diretta conseguenze delle modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, agli articoli 51-*ter* e 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, nell'ambito dell'organizzazione del Governo, definiscono le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca.

Il decreto-legge n. 44 del 2023, come si legge dalla relazione illustrativa che lo accompagnava, ha proceduto alla « definitiva integrazione » all'interno del Ministero dell'università e della ricerca della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

A tal fine, l'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha proceduto: all'abrogazione delle norme istitutive delle due citate strutture tecniche soppresse; all'inserimento, all'interno delle aree funzionali del Ministero elencate dall'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, delle competenze delle due strutture tecniche in questione; all'aumento, da sei a otto, del numero degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola il Ministero.

La relazione illustrativa del citato decreto-legge parlava esplicitamente di « trasformazione delle suddette Strutture tecniche in Direzioni generali » e affermava che tramite essa « sarà possibile coordinare gli interventi e le riforme del PNRR di competenza del Ministero in modo più efficace, assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di sua competenza e garantirne la corretta rendicontazione ».

In attuazione di tali disposizioni, lo schema di decreto in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2024, provvede a una riforma complessiva dell'assetto organizzativo del Ministero. Trattandosi di una riforma assai significativa, lo schema in esame, come preannunciato dalla stessa relazione illustrativa, non procede ad essa tramite una novella, ma tramite la riscrittura completa del testo normativo vigente, con contestuale abrogazione del regolamento precedente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello proposto, dalla relazione tecnica, dall'analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2025.

Lo schema di decreto intende procedere ad una revisione complessiva della struttura organizzativa del Ministero, tanto significativa da aver suggerito, come già rilevato, la soluzione della sostituzione integrale del regolamento attualmente vigente, il decreto del Presidente del Consiglio n. 164 del 2020, piuttosto che per la tecnica della novellazione.

La struttura organizzativa del Ministero, come delineata dallo schema di decreto in esame, resta quella per direzioni generali coordinate da un segretario generale, e non quella per dipartimenti.

Come afferma la relazione illustrativa, il regolamento attualmente vigente prevede la distribuzione delle competenze sulla base di un criterio di ripartizione « reso ormai obsoleto dalla natura estremamente dinamica e trasversale dei nuovi obiettivi che il Dicastero si prefigge ».

In particolare – nota la medesima relazione illustrativa – « la divisione nell'attribuzione delle funzioni non può più avvenire sulla base della natura dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale) » ma deve avvenire sulla base di « un criterio di ripartizione di tipo funzionale », attribuendo a ciascuna direzione generale « funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati ».

Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, che giustificherebbero tale cambio di prospettiva, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto cita i seguenti: la maggiore rilevanza della formazione post-universitaria, in particolare in relazione ai dottorati di ricerca (ormai « usciti fuori dalle "mura" accademiche, in contiguità con il mondo industriale ») e alle specializzazioni sanitarie; la particolare cura verso il diritto allo studio, con un riferimento esplicito al tema, decisivo in chiave di attuazione del PNRR, del cosiddetto *housing* universitario; la valorizzazione di un settore di eccellenza, tutta italiana, ossia quello dell'arte, della musica e del *design*.

Passando ai contenuti specifici dello schema di decreto, la novità principale che esso introduce all'organizzazione ministeriale vigente è costituita dalla ristrutturazione dell'elenco delle direzioni generali, che passano da cinque a otto, e delle competenze ad esse attribuite.

Le tre direzioni generali che la relazione identifica come di nuova istituzione sono la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca e la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.

Per quanto riguarda la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la relazione sottolinea come essa vada a concentrarsi, oltreché sul settore della formazione post-universitaria nel suo complesso – interessato nell'ultimo periodo da un notevole cambio di paradigma, che vede il settore privato maggiormente coinvolto – sul settore della formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario, che « costituisce un asset strategico delle politiche del Governo » e che sarà nei prossimi tempi interessato da significativi processi di riforma, sia in relazione alla proposta di legge delega in materia di riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia in corso di esame in Parlamento, sia con riguardo alla ormai ineludibile esigenza di maggiore programmazione dei fabbisogni dei medici in determinati settori di specializzazione di area medica, ritenuti meno attrattivi rispetto ad altri.

In relazione alla Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, essa avrà l'obiettivo di promuovere il « coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché un'attenta valutazione dei progetti di ricerca ».

Con riguardo invece alla Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, essa « risponde all'esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione del Ministero, anche in relazione alla programmazione e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ».

La riorganizzazione del Ministero si concretizza anche in una revisione della pianta organica, ed anzi essa può considerarsi resa possibile proprio da tale revisione.

In attuazione delle norme di rango legislativo intervenute nel corso dell'ultimo quadriennio, e della rimodulazione del personale dell'area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la dotazione organica del Ministero (allegata allo schema di decreto) si configura come sensibilmente incrementata rispetto a quella prevista dal regolamento di organizzazione vigente.

In particolare: il totale complessivo del personale passa da 508 a 574 unità; il numero dei dirigenti di prima fascia passa da 6 a 10 unità; il numero dei dirigenti di seconda fascia passa da 35 a 46 unità; il personale non dirigenziale passa da 467 a 518 unità.

In proposito, può rivelarsi che si tratta di un incremento significativo, pari a 66 unità di personale aggiuntivo, corrispondente al 13 per cento. Come si può notare, sebbene in termini assoluti l'incremento abbia ovviamente riguardato maggiormente il personale non dirigenziale (51 su 66 unità aggiuntive), in termini relativi (e cioè in percentuale rispetto alla dotazione fissata nel 2020) l'incremento è stato sensibilmente più rilevante per il personale dirigenziale (aumento di oltre un terzo, da 41 a 56) che per quello non dirigenziale (cresciuto solo del 10,9 per cento).

In merito alla linee generali della prospettata ristrutturazione organizzativa, il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, evidenzia che la nuova organizzazione del Ministero è resa possibile « dai cospicui incrementi della dotazione organica del Ministero e, in particolare, del numero dei dirigenti di livello dirigenziale generale » e sottolinea che « a fronte di tale considerevole aumento del personale in servizio, non sembra, peraltro, essere *medio tempore* intervenuto alcun incremento delle funzioni del Ministero, con

l'esclusione dei nuovi compiti afferenti al PNRR, che è tuttavia previsto vengano espletati entro il 2026 », situazione che avrebbe fatto presupporre « un incremento, quantomeno in misura prevalente, di personale in servizio a tempo determinato, da preporre all'attuazione del Piano ». Al contrario, lo schema in esame propone un incremento significativo della pianta organica ordinaria, « essenzialmente motivato con l'esigenza di prevedere un diverso criterio di ripartizione delle funzioni e non con la necessità di esercitare compiti e funzioni aggiuntivi ».

Il Consiglio di Stato, conseguentemente, osserva che « occorrerà pertanto vigilare, in particolar modo da parte del Segretario generale (...) affinché non si determinino sovrapposizioni e incoerenze nell'esercizio delle funzioni di direzioni generali diverse attinenti ai medesimi enti ».

Rinviando per un esame dettagliato dell'articolato alla documentazione predisposta dagli Uffici, fa presente che lo schema in essa si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 reca la struttura organizzativa complessiva del Ministero, con l'elenco delle otto direzioni generali da cui è composto, coordinate da un segretario generale.

L'articolo 2 è dedicato alla figura del Segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, ed elenca le funzioni a tale figura attribuite, esercitate in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 3 definisce l'assetto della neocostituita Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.

L'articolo 4 delinea le funzioni della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 5 definisce l'assetto della Direzione generale del diritto allo studio.

L'articolo 6 definisce l'assetto della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica.

L'articolo 7 definisce l'assetto della Direzione generale dell'internazionalizzazione.

L'articolo 8 definisce l'assetto della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria.

L'articolo 9 definisce l'assetto della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.

L'articolo 10 definisce l'assetto della Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

L'articolo 11 stabilisce che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti avvenga entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, tramite decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400 del 1988 dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sentito il Segretario generale, i direttori generali interessati e le organizzazioni sindacali.

L'articolo 12 individua le dotazioni organiche del personale ministeriale dirigenziale e non dirigenziale. Istituisce inoltre una posizione dirigenziale di prima fascia, presso il Segretariato generale, per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 13 dispone che, con cadenza biennale, l'organizzazione del Ministero venga sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e nel caso anche di procedere ad una revisione.

L'articolo 14 disciplina le modalità procedurali che il Ministero deve seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali e non generali. Esso prevede, inoltre, il regime transitorio per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale. Infine, dispone espressamente l'abrogazione del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. Emendamenti C. 2240.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, in sostituzione del deputato Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2240, recante « Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria ». Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di economia dello spazio. Emendamenti C. 2026-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2026-A, recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ». Segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 27

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

SEDE REFERENTE

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
C. 1866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono state presentate 69 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

Lazzarini 1.31, che modifica i requisiti di età per i soggetti adottanti;

Bisa 2.01, che modifica gli articoli 336 e 343 del codice civile con riguardo all'ufficio del tutore;

Ascari 2.03, che modifica l'articolo 337-*ter* del codice civile al fine di introdurre una specifica disciplina riferita ai contenuti dei provvedimenti di affidamento, con particolare riguardo ai rapporti del minore con i suoi genitori;

Bisa 2.02, che modifica l'articolo 368 e introduce gli articoli 373-*bis* e 380-*bis* nel codice penale in materia di regime di responsabilità dell'operatore dei servizi sociali nell'ambito dei procedimenti di affidamento;

Ascari 2.04, che istituisce un fondo per il finanziamento del progetto « liberi di scegliere », volto al sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di pericolo a causa della volontà di recidere il legame

derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati gravi;

Bisa 2.05, che modifica il regime di incompatibilità dei soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

Marchetti 2.06, che reca disposizioni in materia di indicazione del comune di nascita nell'atto di nascita.

Comunica che l'eventuale richiesta di riesame dei giudizi di inammissibilità testé pronunciati potrà essere avanzata entro domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 10.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.
C. 1693 Boldrini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che mercoledì 26 febbraio si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che ai soggetti indicati dai gruppi è stata inviata la richiesta di trasmettere eventuali contributi e memorie.

Fa presente che, come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare sul provvedimento, per poi definire, nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il prosieguo dell'esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come la proposta di legge in esame, presentata dal suo gruppo, abbia ad oggetto un tema di grande rilevanza a livello nazionale, essendo volta ad adeguare la legislazione italiana a quelle di altri Stati europei più avanzate in materia. Rammenta, inoltre, come diverse Convenzioni internazionali abbiano offerto alcune definizioni normative di « consenso » nell'ambito della fattispecie della violenza sessuale e precisa che il provvedimento in discussione è volto proprio a introdurre una soddisfacente definizione normativa di consenso, colmando quindi una lacuna ancora oggi presente nel nostro ordinamento.

Evidenzia infatti che, allo stato attuale, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, la definizione del consenso è demandata spesso all'apprezzamento del singolo giudice.

Rammenta, infine, come nel corso dell'attività conoscitiva il provvedimento abbia registrato il generale favore degli auditi e come questi ultimi abbiano proposto interessanti spunti volti a migliorarne ulteriormente il contenuto. Tali contributi saranno valutati attentamente dal suo gruppo ai fini della presentazione di alcune proposte emendative.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle loro famiglie di origine *con le seguenti:* di una famiglia.

1.2. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Romano.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: loro *con la seguente:* proprie.

1.3. Dondi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in coerenza *aggiungere le seguenti:* con il dispositivo dell'articolo 31 della Costituzione e.

1.4. Dori.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 27 maggio 1991, n. 176, *aggiungere le seguenti:* nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-*bis* del codice civile,.

1.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle convenzioni e dei trattati internazionali »;

0b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: « è affidato » fino a: « in grado » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato prioritariamente a parenti entro il quarto grado, o a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola, preferibilmente entro il quarto grado di parentela, o a una comunità di tipo familiare, al fine »;

2) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « In caso di necessità e urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di necessità e urgenza di cui all'articolo 403 del codice civile »;

4) il comma 3-*bis* le parole: « ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « a parenti entro il quarto grado o a una famiglia, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*ter* e dall'articolo 4 »;

5) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il provvedimento di cui al comma 3 deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattro ore successive alla sua emissione al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Il presidente, entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento, fissa con decreto l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento innanzi a sé o a un giudice non onorario; le parti sono tenute a comparire personalmente all'udienza. Il decreto di cui al secondo periodo deve contenere: la nomina di un curatore speciale del minore, individuato nella persona di un avvocato; la convocazione dei genitori o dei soggetti esercenti la

responsabilità genitoriale ai fini della loro audizione e la nomina di un loro difensore d'ufficio, con l'avvertimento che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia; la convocazione, per l'ascolto, del minore che abbia compiuto gli anni dodici o che sia comunque dotato di sufficiente capacità di discernimento; la trasmissione degli atti al pubblico ministero con richiesta del relativo parere. Il decreto può disporre l'audizione dei parenti del minore entro il quarto grado. Il provvedimento di cui al comma 3, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a tutte le parti, al difensore d'ufficio e al curatore speciale del minore a cura della cancelleria entro cinque giorni dalla data di emissione del decreto. Il tribunale per i minorenni provvede con ordinanza motivata entro trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, a pena di inefficacia dello stesso. L'ordinanza deve contenere, a pena di nullità: le motivazioni specifiche; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; l'indicazione del curatore speciale nominato per il minore; la determinazione dei diritti e dei compiti degli affidatari e dei corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; le modalità attraverso le quali il minore può frequentare le persone diverse dai familiari con cui ha stabilito rapporti affettivi prima dell'allontanamento dai genitori; l'indicazione del servizio sociale locale al quale sono attribuite la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento. Contro l'ordinanza con la quale è confermato, modificato o revocato il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso reclamo da parte dei genitori, del curatore speciale del minore, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Sul reclamo è competente la corte di appello, che decide con decreto motivato entro quindici giorni dal deposito dello stesso. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Avverso il provvedimento con cui la corte di appello decide sul reclamo, i soggetti legittimati a proporre il reclamo possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore; la Corte di cassazione decide con sentenza entro trenta giorni dal deposito del ricorso »;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge ai servizi sociali locali devono essere svolti solo da operatori dei servizi sociali iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali, istituito dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 »;

0c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole da: « I legali rappresentanti » fino a: « esercitano » sono sostituite dalle seguenti: « Il curatore speciale esercita »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi previsti dal comma 1, il curatore speciale deve proporre istanza per la nomina del tutore entro trenta giorni dall'accoglienza del minore nella comunità di tipo familiare o nell'istituto di assistenza pubblico o privato; nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3, l'istanza deve essere depositata entro trenta giorni dal provvedimento definitivo. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati che prestano, anche gratuitamente, la propria attività in favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere nominati tutori »;

3) al comma 3, le parole da: « le comunità » fino a: « chiedono » sono sostituite dalle seguenti: « il tutore chiede »;

0d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato, alla presenza di un avvocato, dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici o che sia comunque dotato di sufficiente capacità di discernimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trasmesso dal servizio sociale locale, entro le quarantotto ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni competente ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura civile.

3. Il presidente del tribunale per i minorenni, entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1, fissa con decreto l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento innanzi a sé o a un giudice non onorario; le parti sono tenute a comparire personalmente all'udienza. Il decreto di cui al primo periodo deve contenere: la nomina di un curatore speciale del minore; la convocazione dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai fini della loro audizione e la nomina di un loro difensore d'ufficio, con l'avvertimento che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia; la convocazione, per l'ascolto, del minore che abbia compiuto gli anni dodici o che sia comunque dotato di sufficiente capacità di discernimento; la trasmissione degli atti al pubblico ministero con richiesta del relativo parere. Il decreto può disporre l'audizione dei parenti del minore entro il quarto grado. Il provvedimento di cui al comma 1, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a tutte le parti, al difensore d'ufficio e al curatore speciale del minore a cura della cancelleria entro dieci giorni dalla data di emissione del decreto. Il tribunale per i minorenni, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, provvede con ordinanza alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti solo in caso di grave necessità. Il giudice fissa una nuova udienza ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile; nella stessa udienza le parti possono nominare un consulente tecnico di parte, al quale si applica l'articolo 201 del medesimo codice, in quanto compatibile. Per l'esercizio dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio si applicano gli articoli da 194 a 197 del codice di procedura civile. Nello stesso processo l'intervallo tra le udienze non può essere superiore a trenta giorni, tranne che tra le udienze dedicate al giuramento del consulente tecnico d'ufficio e all'esame della perizia. Il tribunale per i minorenni provvede con ordinanza motivata entro trenta giorni dall'udienza di esame della consulenza tecnica d'ufficio. L'ordinanza deve contenere, a pena di nullità: le motivazioni specifiche; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; l'indicazione del curatore speciale nominato per il minore; la determinazione dei diritti e dei compiti degli affidatari e dei corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; le modalità attraverso le quali il minore può frequentare le persone diverse dai familiari con cui ha stabilito rapporti affettivi prima dell'allontanamento dai genitori; il servizio sociale locale al quale sono attribuite la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha confermato il provvedimento di affidamento familiare. Contro l'ordinanza con la quale è confermato, modificato o revocato il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo da parte dei genitori, del curatore speciale del minore, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunica-

zione o dalla notificazione, se anteriore. Sul reclamo è competente la corte di appello, che decide con decreto motivato entro quindici giorni dal deposito dello stesso. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Avverso il provvedimento con cui la corte di appello decide sul reclamo, i soggetti legittimati a proporre il reclamo possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore; la Corte di cassazione decide con sentenza entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

4. Ove manchi l'assenso dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, ai sensi del comma 3.

5. Nei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto degli interventi volti al recupero del rapporto con la famiglia d'origine e al sostegno del minore. Il periodo di affidamento familiare non può superare la durata di dodici mesi ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, che è ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3-*bis*, e dei commi 2 e 3 del presente articolo. Il servizio sociale locale al quale sono attribuite la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento o il tutore del minore riferiscono senza indugio ogni evento di particolare rilevanza al giudice che ha confermato il provvedimento. Il servizio sociale locale presenta una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero del rapporto con i genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

6. L'affidamento familiare cessa di diritto decorso il termine di cui al comma 5 oppure, con provvedimento del giudice che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del comma 1. Il servizio sociale locale a cui era attribuita l'assistenza sociale richiesta ha l'obbligo di predisporre un programma d'intesa con i genitori e con il minore al fine del reinserimento del minore stesso nella famiglia d'origine.

7. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

8. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

9. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 7 e 8, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali locali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento.

10. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte o dell'invalidità del genitore, tale da impedirgli di occuparsi del minore stesso, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale per i minorenni competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti

fino al quarto grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando la continuità delle relazioni affettive tra gli stessi.

11. Su segnalazione del tribunale per i minorenni competente, i servizi sociali locali assicurano ai minori di cui al comma 10 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

12. Il tribunale per i minorenni, trascorso il periodo previsto ai sensi del comma 5, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 6, sentiti il servizio sociale locale interessato, il tutore e il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento, dispone l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori collocati presso comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati.

14. I colloqui previsti dalle disposizioni del presente titolo, compresi gli atti di accertamento e di indagine effettuati dal servizio sociale locale con il minore per la predisposizione della relazione sul provvedimento di affidamento, devono essere videoregistrati. I relativi supporti sono messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa.

15. Nel caso di segnalazioni relative ai procedimenti di affidamento presentate al servizio sociale locale ovvero all'autorità giudiziaria, l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale »;

0e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*.

1. Ai fini della decisione relativa all'affidamento familiare, l'ascolto e la valutazione del minore devono essere effettuati in conformità ai seguenti criteri e princìpi:

a) il minore deve essere sentito in contraddittorio il prima possibile. Le sue dichiarazioni devono essere assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodi basati sulle indicazioni della letteratura scientifica accreditata, tenendo conto che l'audizione potrebbe causare modificazioni e alterazioni del ricordo. Le audizioni effettuate o ripetute a una considerevole distanza di tempo devono essere valutate con attenzione a causa della condizione psicologica mutata rispetto all'epoca dei fatti e dei potenziali fattori di alterazione del ricordo;

b) l'attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore, fatti salvi casi di particolare urgenza e gravità, deve avvenire dopo che questi ha reso testimonianza in sede di incidente probatorio;

c) la funzione di esperto incaricato di effettuare l'audizione o una valutazione a fini giudiziari deve essere distinta dall'attività finalizzata al sostegno e al trattamento del minore e deve essere affidata a soggetti diversi. La medesima distinzione deve essere rispettata anche nel caso in cui tali funzioni e attività siano attribuite ai servizi socio-sanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di trattamento del minore non possono essere considerati influenti ai fini dell'accertamento dei fatti;

d) gli esperti devono avere competenza specifica e documentabile. È diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico di consulente tecnico da parte del giudice, interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto e sul contenuto dei quesiti;

e) le procedure di audizione devono essere adeguate allo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore. L'audizione del minore deve essere effettuata avvalendosi di un esperto ausiliario con funzioni di facilitazione comunicativa, il cui contributo non ha finalità cliniche o di mera assistenza psicologica, ma è finalizzato alla raccolta di elementi utili a chiarire il fatto oggetto di indagine, mitigando il rischio di effetti psicologici negativi derivanti dalle modalità di svolgimento della procedura;

f) l'esperto che coadiuva il magistrato nella raccolta della testimonianza del mi-

nore deve essere diverso dall'esperto incaricato della verifica dell'idoneità a testimoniare dello stesso minore;

g) la raccolta delle dichiarazioni del minore è effettuata attraverso il minor numero possibile di audizioni. Il minore deve essere avvertito della finalità della sua audizione e della facoltà di dichiarare che non ricorda o che non sa. Le interviste devono essere audio-videoregistrate in forme tali da documentare anche le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore. L'interrogante deve evitare che la formulazione delle domande riveli determinate aspettative circa la risposta ovvero sottintenda o presupponga fatti che sono oggetto di indagine. L'audizione deve avvenire in orari, tempi, luoghi e modi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore, evitando ogni contatto con altri soggetti. La durata e le modalità dell'audizione devono essere adeguate all'età e alle condizioni emotive del minore. Durante l'audizione si deve verificare se il minore abbia riferito in precedenza i presunti fatti ad altre persone e con quali modalità;

h) l'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento. Al fine di limitare il rischio di effetti psicologici negativi derivanti dalle modalità di svolgimento della procedura e di rielaborazione o contaminazione del ricordo degli eventi vissuti, è opportuno procedere all'audizione in sede di sommarie informazioni testimoniali solo in caso di necessità o quando gli elementi probatori non siano sufficienti per proseguire l'azione penale;

i) per soggetti di età inferiore a dodici anni, il giudice, fatti salvi casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, dispone una perizia al fine di verificarne l'idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d'indagine;

l) nella valutazione del minore gli esperti devono utilizzare metodi e procedure fondati sulla prova scientifica, aventi caratteristiche di ripetibilità e di accuratezza e riconosciuti affidabili dalla comunità scientifica;

m) per l'accertamento dell'idoneità a testimoniare, le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice;

n) l'esperto non deve utilizzare espressioni potenzialmente fuorvianti relative alla veridicità o all'attendibilità del minore ovvero alla compatibilità di quanto da esso riferito; il quesito posto all'esperto deve riguardare, per quanto possibile, profili rientranti nell'ambito delle conoscenze della comunità scientifica; ove il quesito esuli da tale ambito, l'esperto deve segnalarlo al giudice;

o) l'esperto è chiamato a esprimersi sull'idoneità a rendere testimonianza relativamente alle capacità generiche e specifiche. Le capacità generiche riguardano funzioni cognitive del minore, quali la memoria, l'attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, la capacità di discriminare realtà e fantasia e il verosimile dal non verosimile, nonché il livello di suggestionabilità e di maturità psico-affettiva. Le capacità specifiche riguardano l'abilità del minore di organizzare e di riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto e l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti o con coetanei, che possono interferire con la testimonianza;

p) all'esperto non può essere demandato il compito di accertare la veridicità e la sussistenza dei fatti riferiti dal minore, in quanto l'idoneità a testimoniare non implica la veridicità e la credibilità della narrazione;

q) l'accertamento sull'idoneità a testimoniare deve precedere, di norma, l'audizione del minore e, in ogni caso, tale idoneità non può essere desunta dalla qualità della testimonianza resa. Qualora l'indagine riguardi ipotesi di abuso nell'ambito familiare, le valutazioni devono essere estese ai familiari, ove possibile, e, qualora necessario, al contesto sociale del minore;

r) la presenza o l'assenza di sintomatologia psicologica, emotiva o comportamentale nel quadro clinico del minore non può essere assunta come elemento di prova per l'accertamento o l'esclusione di un abuso in danno di esso;

s) la sussistenza di un fatto che ne costituisca la causa non può essere dedotta dalla presenza di sintomi di disturbo posttraumatico da stress o di disturbo dell'adattamento;

t) l'esperto deve valutare con particolare cautela le situazioni specifiche idonee a influire sulle dichiarazioni dei minori, quali, ad esempio, la separazione dei genitori caratterizzata da grave conflittualità; stati di allarme generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso; fenomeni di suggestione e scambi di informazioni atti a formare o modificare le convinzioni del soggetto in modo non corrispondente alla realtà dei fatti ».

1.6. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei provvedimenti di cui al presente comma e ai commi 2 e 2-*bis* devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto degli interventi volti al recupero del rapporto con la famiglia d'origine e al sostegno del minore. Il periodo di affidamento familiare non può superare la durata di dodici mesi ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, che è ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Il servizio sociale locale al quale sono attribuite la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento o il tutore del minore riferiscono senza indugio ogni evento di particolare rilevanza al giudice che ha confermato il provvedimento. Il servizio sociale locale presenta una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero del rapporto con i genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza ».

1.7. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche nei casi di cui al comma 7, devono essere comunicati, entro ventiquattro ore, all'ufficiale dello stato civile, unitamente all'indicazione del domicilio del soggetto affidatario presso il quale il minore è stato collocato, nonché della sommaria indicazione delle ragioni dell'allontanamento. L'affidamento del minore, unitamente al domicilio del soggetto affidatario e alla indicazione delle ragioni dell'allontanamento, è annotata in margine all'atto di nascita del minore.

7-*ter*. I dati di cui al comma 7-*bis* sono comunicati dall'ufficiale dello stato civile all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono registrati nell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.

7-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di comunicazione e di registrazione dei dati di cui al comma 7-*ter*, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194. ».

1.8. Cavandoli, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* nel registro nazionale *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nei registri di cui all'articolo 9-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184;.

1.9. Boschi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, sostituire le parole:* degli istituti di assistenza pubblici e privati *con le seguenti:* delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni *e sostituire le parole:* presso istituti *con le seguenti:* fuori dalla famiglia.

1.10. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, sostituire le parole: ,* delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie *con le seguenti:* e delle comunità di tipo familiare.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *»:*

al comma 1, sopprimere le parole: o presso famiglie affidatarie*;*

al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* o della famiglia affidataria;

all'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole: , sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie *con le seguenti:* e sulle comunità di tipo familiare;

al comma 2, lettera a), *sostituire le parole: ,* delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie *con le seguenti:* e delle comunità di tipo familiare;

al comma 4, lettera a), *capoverso* c-bis), *sostituire le parole: ,* sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie *con le seguenti:* e sulle comunità di tipo familiare;

alla rubrica, sostituire le parole: , sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie *con le seguenti:* e sulle comunità di tipo familiare.

1.11. Boschi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, dopo le parole:* ambiente familiare idoneo *aggiungere le seguenti:* con condizioni di pregiudizio grave e difficilmente recuperabili.

1.13. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, sostituire le parole:* e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore *con le seguenti:* le situazioni di collocamento nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.

1.14. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, sostituire le parole:* improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore *con le seguenti:* nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.

1.15. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tra i casi di affidamento improprio vanno compresi i casi le cui motivazioni esulano dalle ragioni richieste per legge, ivi comprese le ipotesi di affidamento di minori fondate su mere difficoltà economiche della famiglia di origine.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il sostegno alle famiglie di origine in difficoltà finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso articolo 5-*ter*, comma 1, secondo periodo, è

istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

1.16. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 2, sostituire le parola da:* su base provinciale *fino a:* degli istituti di assistenza, *con le seguenti:* il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale e con specificazione della ripartizione secondo i territori di afferenza dei distretti di corte di appello, in ciascuna struttura di collocazione pubblica o privata ovvero in ciascuna comunità di tipo familiare, la denominazione delle stesse strutture e comunità nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e delle strutture di collocazione.

1.17. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 2, sostituire le parole:* su base provinciale *con le seguenti:* sulla base degli ambiti territoriali sociali.

1.18. Boschi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 2, dopo le parole:* su base provinciale *aggiungere le seguenti:* , suddivisi per anni,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 9-*bis *»:*

al comma 1 sopprimere le parole: e ciascun tribunale ordinario;

al comma 2 sopprimere le lettere c) *e* e).

1.30. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 2, dopo le parole:* nel territorio nazionale, *aggiungere le seguenti:* in famiglie affidatarie,

1.19. Dondi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 2, dopo le parole:* in ciascuna comunità di tipo familiare *aggiungere le seguenti*: , in famiglie affidatarie.

1.20. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, dopo le parole*: acquisisce periodicamente *aggiungere le seguenti:* dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni,.

1.21. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, dopo le parole:* acquisisce periodicamente *aggiungere le seguenti:* , e comunque ogni semestre,.

1.22. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, dopo le parole:* enti locali *aggiungere le seguenti:* , in regime di interoperabilità.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter *»:*

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali;

al comma 4, sostituire le parole: previo parere della *con le seguenti:* previa intesa con la.

1.23. Dori.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, dopo le parole:* enti locali *aggiungere le seguenti: ,* in regime di interoperabilità.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5-*ter *», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali.

1.24. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole:* favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1.25. Buonguerrieri.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'acquisizione dei dati in regime di interoperabilità tra sistemi e banche dati gestite da altre amministrazioni centrali.

1.26. Boschi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso « Art. 5-*ter *», comma 4, sostituire le parole:* previo parere della *con le seguenti:* previa intesa con la.

*** 1.27.** Boschi.

*** 1.28.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 6, comma 3, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

1.31. Lazzarini, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 1, sopprimere le parole:* e ciascun tribunale ordinario.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 9-*bis *», sostituire il comma 2, con i seguenti:*

« 2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni definite in base ai:

a) collocamenti disposti ai sensi del presente titolo;

b) collocamenti disposti ai sensi degli articoli 330, 333 e 403 del codice civile, ove confluiscono tutte le ipotesi di affidamento in presenza di condizioni di fragilità delle famiglie di origine che possono procurare pregiudizio per il minore, caratterizzate dalla necessità di adottare misure di sostegno per le famiglie per cercare di ripristinare la convivenza ove possibile, ovvero di procedere con l'eventuale adozione del minore;

c) collocamenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, nella quale confluiscono i dati relativi a minori che sono presenti sul territorio italiano in assenza dei genitori, e per i quali devono essere previste misure di sostegno specifiche;

d) collocamenti relativi ai minori inseriti in strutture ai sensi del numero 4 del comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in comunità educative con il fine di attuare una loro rieducazione in presenza di condotte problematiche che ne evidenzino il profondo disagio.

2-*bis*. Nel registro di cui al comma 1, sono annotati:

a) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

b) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso. ».

1.29. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 1, sopprimere le parole:* e ciascun tribunale ordinario.

1.32. Dori.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 1, sostituire le parole:* istituti di assistenza pubblici o privati *con le seguenti:* strutture di collocazione pubbliche o private.

1.33. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 2, lettera* a), *sostituire le parole da:* dell'istituto di assistenza pubblico o privato *fino alle fine della lettera con le seguenti:* della struttura di collocazione pubblica o privata o della famiglia affidataria, specificando in applicazione di quale norma è stato adottato il provvedimento.

1.34. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 2, lettera* a), *sopprimere le parole da:* specificando se trattasi di provvedimento *fino alle fine della lettera*.

1.35. Dori.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 2, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,* nonché gli estremi e la data di eventuali provvedimenti di trasferimento del minore da una struttura comunitaria ad un'altra, o da una famiglia in struttura comunitaria e viceversa.

1.36. Calderone.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 2, lettera* d), *sostituire le parole:* anche in forma protetta, con i familiari dello stesso *con le seguenti:* con i genitori o con i familiari, indicando le modalità degli stessi, ovvero la presenza di provvedimenti di sospensione delle frequentazioni.

1.37. Dori.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 2, dopo la lettera* e) *aggiungere le seguenti:*

e-bis) la durata prevista della collocazione, così come individuata nel provvedimento;

e-ter) la sintesi dei contenuti del progetto di assistenza, così come individuati, riassunti o richiamati nel provvedimento;

e-quater) l'eventuale superamento della durata prevista nel provvedimento;

e-quinquies) l'eventuale proposizione di istanze per la corretta attuazione del provvedimento, del progetto di assistenza e delle disposizioni sulla frequentazione tra il minore e i suoi genitori e familiari.

1.38. Ascari.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* e ciascun tribunale ordinario.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: dalla ricezione della richiesta o.

1.42. Dori.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 9-*bis *», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* alle richieste e.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le procure per i minorenni comunicano al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste di allontanamento di un minore dai genitori o da altri soggetti sopra indicati.

1.43. Dori.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 80, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ed è fatto divieto introdurre limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari. ».

1.39. Dori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in ottemperanza alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali del 2024, nonché delle programmazioni nazionali, tra cui il Piano nazionale di azione della Garanzia Infanzia, il PNRR, il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, provvede, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento e di migliorare le competenze degli operatori:

a) all'erogazione di servizi di supporto alle famiglie affidatarie, incluse forme di sostegno sociale, di supporto educativo, di mediazione linguistica, per rispondere ai bisogni specifici dei minori e dei nuclei familiari;

b) all'adozione di misure di supporto economico strutturate ed omogenee su tutto il territorio nazionale, anche tramite l'istituzione di appositi Fondi, in modo da non creare disparità tra le regioni nonché di supportare le famiglie affidatarie, con particolare attenzione alle famiglie di origine in gravi difficoltà economiche;

c) alla promozione e al riconoscimento di forme di reti territoriali di famiglie affidatarie, con spazi di ascolto e condivisione di esperienze, al fine di contribuire a ridurre il rischio di isolamento e difficoltà nella gestione dell'affidamento;

d) ad adottare strumenti uniformi di valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie e del benessere dei minorenni accolti al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi e a garantire un monitoraggio più efficace;

e) a garantire l'applicazione delle nuove « Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni » in tutte le regioni affinché non ci siano differenze di trattamento nella tutela su base territoriale e sia garantito il principio di non discriminazione;

f) a predisporre misure volte a promuovere il ricongiungimento familiare, il ritorno nella famiglia di origine e la capacità di creare relazioni sociali protettive, che costituiscono il fine ultimo dell'affidamento familiare;

g) ad adottare criteri chiari per la segnalazione e la gestione di situazioni improprie e il coordinamento con il Sistema informativo minori (SIM) che dovrebbe essere integrato nel meccanismo di monito-

raggio per ridurre dispersione dati e violazioni della *privacy*.

1.40. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 317-*ter *del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)*

1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 317-*ter*.

(Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nelle ipotesi di cui al comma terzo, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.

Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza ».

1.01. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, in caso di violenza di genere o domestica, all'articolo 473-*bis*. 46 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nei casi di violenza a danno del minore o di persone con lui conviventi, accertata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e comportante l'attuale pericolosità della permanenza autonoma del figlio con il genitore violento, il giudice provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 337-*ter* e seguenti del codice civile e dispone l'affidamento del figlio all'altro

genitore o, in caso di comprovata impossibilità, ad un parente entro il quarto grado oppure ad altra persona che abbia un rapporto significativo con il minore.

Solo in caso di assoluta impossibilità di provvedere ai sensi del comma precedente, il minore è collocato, in via di estrema opzione, in una struttura, preferibilmente di tipo familiare. La collocazione nell'ambito familiare deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile.

Salva la proponibilità del reclamo, il provvedimento temporaneo può essere revocato o modificato in ogni tempo, anche d'ufficio, quando ne cessino o ne risultino attenuati i presupposti.

Se il minore rifiuta espressamente il mutamento della collocazione, il provvedimento non può essere eseguito, se non per il caso e per il tempo strettamente necessario in cui occorra preservarlo da un pericolo attuale e immediato per la sua vita o per la sua incolumità fisica ».

1.02. Ascari.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Boschi.

*** 2.2.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi di assistenza ai minori collocati presso di esse;

b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;

c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;

d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale;

e) gestire il Registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 5-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

f) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;

h) realizzare, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;

i) promuovere l'istituzione, in ciascuna regione, di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori e il coordinamento dell'attività delle stesse comunità;

l) qualora ne venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività, denunciare senza ritardo all'autorità giudiziaria gli eventuali reati perseguibili d'ufficio commessi ai danni di minori e, comunque, informare la stessa delle altre condotte illecite riscontrate;

m) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati

della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

3. L'organizzazione dell'Osservatorio è definita con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera *f)*, e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera *g)*, sono approvati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.3. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 2.4.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

*** 2.5.** Dori.

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) effettua segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni e delle altre autorità competenti sollecitando l'attivazione dei poteri di vigilanza rispetto a specifici collocamenti di minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative.

2.6. Dori.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* improprio *con le seguenti:* non rispondente ai principi di diritto vigenti in materia.

2.7. Calderone.

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* collocamento improprio *aggiungere le seguenti:* , inopportuno e inadeguato.

2.8. Dori.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* il 30 giugno di ogni anno, *con le seguenti:* ogni sei mesi.

2.9. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* trasmissione alle Camere *aggiungere le seguenti:* , previa acquisizione delle relazioni informative di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 184 del 1983, redatta dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

2.10. Dori.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* sui risultati della propria attività *aggiungere le seguenti:* , sulle buone pratiche emerse in materia di affidamento.

2.11. Buonguerrieri.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento

del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

*** 2.12.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

*** 2.13.** Dori.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) promuove e sostiene la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in tema di affidamento familiare in coerenza con le linee di indirizzo per l'affidamento familiare e per l'accoglienza nei servizi residenziali.

2.14. Dori.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) monitora e rimuove, anche attraverso l'intervento delle autorità, eventuali differenze di trattamento su base territoriale e garantisce il principio di non discriminazione.

2.15. Dori.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) determina le tariffe per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2.16. Dori.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2.17. Dori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 336 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme del presente articolo si applicano nei casi in cui la legge non disponga diversamente. »;

b) all'articolo 343, primo comma, dopo le parole: « responsabilità genitoriale, » sono inserite le seguenti: « ovvero se i minori non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, »;

c) l'articolo 354 è sostituito dal seguente:

« Art. 354. – *(Esclusione dall'ufficio di tutore)* – I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati nonché coloro che prestano, anche gratuitamente, la propria attività in favore di tali comunità o istituti non possono essere nominati tutori, neanche quando i minori non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare tale ufficio. ».

2.01. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere, il seguente:

Art. 2-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 337-*ter *del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori)*

1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, all'articolo 337-*ter* del codice

civile, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

2-*ter*. La manifestazione di volontà di cui al precedente comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive. Qualora tale manifestazione di volontà risulti viziata per effetto di una specifica condotta tenuta dal genitore convivente e accertata dal giudice, il figlio minore non può essere collocato in altro ambiente contro la propria volontà. In tale caso, su istanza dell'altro genitore, il giudice ordina al genitore convivente di cessare dalle condotte lesive della libera volontà del minore, assegnandogli un termine a questo fine. Se accerta la mancata ottemperanza al proprio ordine entro il termine assegnato, il giudice condanna il genitore inadempiente al risarcimento del danno. Il danno è liquidato con valutazione equitativa del giudice, ove opportuno anche mediante la determinazione di una somma di denaro da corrispondere al genitore danneggiato per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza.

2-*quater*. I provvedimenti di cui al comma 2-*ter* sono adottati dal giudice previo ascolto del minore. In ogni caso, il giudice, dopo aver ascoltato il minore, né dispone la convocazione periodica allo scopo di verificare se permangano le ragioni di opposizione alla frequentazione con il genitore non convivente manifestate ai sensi del comma 2-*bis*, informando altresì il minore dei diritti a lui riconosciuti ai sensi del primo comma, nonché della possibilità di esercitare tali diritti anche a fronte di eventuali comportamenti pregiudizievoli tenuti dal genitore non convivente, da cui questi abbia desistito. Il giudice propone altresì al minore modalità di frequentazione del genitore non convivente che risultino compatibili con le motivazioni addotte dal minore stesso, informandolo comunque che in nessun caso egli può essere obbligato ad aderirvi contro la propria volontà.

2-*quinquies*. Quando il rifiuto del figlio minorenne di incontrare un genitore sia motivato dalla violenza da quest'ultimo commessa sul figlio stesso o sull'altro genitore o su altro familiare convivente con il figlio medesimo e tale condotta sia stata causa dell'applicazione di una misura cautelare, di protezione o comunque restrittiva, purché non revocata per accertata insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale, ovvero di condanna passata in giudicato, il giudice, nella convocazione periodica di cui al quinto comma del presente articolo, propone modalità di frequentazione con il genitore non convivente soltanto allorché sia venuta meno la determinazione del figlio di non incontrarlo.

2-*sexies*. Le disposizioni del comma 2-*quinquies* si applicano anche quando, pur non essendo in corso l'applicazione di una misura cautelare, di protezione o comunque restrittiva, la violenza denunciata emerga da indizi gravi, precisi e concordanti e sia tale da fare ritenere che dall'incontro con il genitore possa derivare al figlio un pericolo concreto per la vita o l'incolumità fisica ovvero il rischio di essere sottoposto a minacce o coercizioni.

2-*septies*. Quando non sussista il rifiuto del figlio minore di incontrare il genitore, ma risulti, in modo comprovato o in base a indizi gravi, precisi e concordanti, che questi ha commesso violenza sul figlio stesso o sull'altro genitore o su altro familiare convivente con il figlio medesimo, il giudice, nel disciplinare la frequentazione tra il genitore e il figlio, indica i mezzi di protezione che devono essere apprestati prima, durante e dopo gli incontri e che risultano strettamente necessari per evitare che al figlio derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità fisica ovvero il rischio di essere sottoposto a minacce o coercizioni.

Il giudice indica altresì i mezzi che devono essere apprestati a tutela della sicurezza dell'altro genitore o del familiare che accompagni il figlio per lo svolgimento degli incontri in regime di protezione e, comunque, tutti i mezzi che siano utili per garantire la tutela degli interessati in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Eu-

ropa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge del 27 giugno 2013, n. 77.

2-*octies*. La necessità che gli incontri siano svolti in regime di protezione è nuovamente valutata ogni sei mesi, a istanza del pubblico ministero, di ciascuno dei genitori ovvero del tutore o curatore speciale del minore, se nominato. Il giudice, quando ne ravvisi la necessità, da motivare specificamente, può condizionare la cessazione o l'attenuazione delle cautele di protezione allo svolgimento effettivo e durevole o al completamento, da parte del genitore la cui frequentazione sia sottoposta a limitazioni, di un percorso di assistenza per il contrasto della violenza e l'analisi delle relative cause; in tale caso, il giudice informa il genitore predetto che l'adesione al percorso di assistenza non costituisce riconoscimento di responsabilità per eventuali fatti controversi.

2-*novies*. Quando non esistano mezzi idonei a tutelare la sicurezza degli interessati, il giudice può vietare lo svolgimento degli incontri ancorché la frequentazione non sia rifiutata dal minore; tale disposizione deve essere rivalutata ogni quattro mesi, a istanza del pubblico ministero, di ciascuno dei genitori ovvero del tutore o curatore speciale del minore, se nominato.

2-*decies*. Quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 2-*novies*, non può essere vietata o in alcun modo inibita la frequentazione tra il figlio e il genitore.

2-*undecies*. La frequentazione tra il figlio e il genitore può essere interrotta, prima che intervenga un provvedimento del giudice, soltanto se ciò sia strettamente necessario a preservare la vita o l'incolumità fisica del minore, dell'altro genitore o di altro familiare convivente con il minore ovvero allo scopo di porre termine a coercizioni o minacce nei loro confronti. L'interruzione non può superare la durata strettamente necessaria ad assicurare la protezione dei soggetti indicati al primo periodo. Su istanza del genitore al quale è inibita la frequentazione, il giudice provvede entro sette giorni; l'ingiustificata inosservanza di tale termine può assumere rilievo ai fini delle valutazioni professionali riguardanti il magistrato e ai fini disciplinari. Se il giudice esclude la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo o accerta che l'interruzione ha avuto durata superiore a quella strettamente necessaria, dispone che i tempi di mancata frequentazione tra il genitore e il figlio siano recuperati quanto prima possibile in misura pari a quella degli incontri o dei periodi di permanenza che sono stati omessi ».

2.03. Ascari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 368, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è altresì aumentata se s'incolpa taluno del reato di cui all'articolo 572 »;

b) dopo l'articolo 373 è inserito il seguente:

« Art. 373-*bis*.

(False dichiarazioni dell'operatore dei servizi sociali)

L'operatore dei servizi sociali che, nell'ambito di procedimenti per l'affidamento o l'adozione di minori, dà pareri mendaci o afferma fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da due a sei anni. La condanna comporta l'interdizione temporanea dalla professione »;

c) dopo l'articolo 380 è aggiungere il seguente:

« Art. 380-*bis*.

(Infedeltà dell'operatore dei servizi sociali)

L'operatore dei servizi sociali che, nell'ambito di procedimenti per l'affidamento

o l'adozione di minori, viola i suoi doveri professionali, disponendo l'affidamento del minore nel caso in cui i genitori o il genitore esercente la responsabilità genitoriale versino in condizioni di indigenza, ovvero ne dispone l'affidamento esclusivamente per interessi personali o patrimoniali propri o per favorire terzi, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro »;

d) all'articolo 572, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Si applica la pena della reclusione da quattro a nove anni se il fatto è commesso in danno di minore in stato di affidamento familiare o collocato presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato ».

2.02. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto « Liberi di scegliere »)

1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo *status* di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di

inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende sanitarie locali, dei servizi sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.04. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni volte ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Confe-

renza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.05. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita)

1. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, nella dichiarazione di cui all'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere indicato quale comune di nascita del figlio il comune di residenza dei genitori, nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto di punti nascita, purché entrambi i comuni facciano parte della medesima regione. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, è inteso quale comune di nascita del figlio il comune di residenza della madre.

2.06. Marchetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Decreti attuativi)

1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5-*ter*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di acquisizione dei dati da inserire nel registro.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di realizzazione del registro di cui all'articolo 5-*ter*, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di accesso allo stesso da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nonché le modalità di aggiornamento dei sistemi informatici per permettere il continuo monitoraggio dei minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie, oltre a prevedere le modalità per la tenuta del registro.

2.07. Dori.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

TIT.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di tutela del diritto dei minori ad una famiglia.

Tit.1. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Romano, Tirelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)*. 48

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti)..

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria da parte dei competenti Ministeri della salute e dell'istruzione e del merito, nonché con dell'INPS, al fine di dare riscontro alle richieste formulate dalla relatrice con particolare riferimento all'esatta quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato delle proposte di legge in discussione.

In tale quadro, nel rappresentare l'esigenza di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, assicura che il Governo già nel corso della prossima settimana potrà essere in grado di fornire le necessarie indicazioni al riguardo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Albano, auspica che si possa quindi addivenire, già nel corso della prossima settimana, alla formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame che tenga conto dell'esito dei richiamati approfondimenti istruttori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che il testo originario del disegno di legge in discussione, collegato alla manovra di finanza pubblica, è corredato di relazione tecnica, ancora utilizzabile, e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente risultano sprovvisti di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo per i profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame regolano la disciplina della modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute. In particolare, si prevede che la modifica è richiesta all'Autorità responsabile dall'operatore spaziale qualora quest'ultimo venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Osserva che per la modifica dell'autorizzazione rimane valida la medesima procedura prevista per il rilascio ma con termini dimezzati e che la modifica stessa è invece disposta dalla stessa Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, per motivi connessi alla difesa e alla sicurezza nazionale o al fine di evitare un pericolo imminente. Fa presente che per tale fattispecie non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento e possono essere applicate le prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario prevedere che il richiedente per la modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute sia tenuto a corrispondere il contributo di cui all'articolo 4, posto che l'obbligatorietà anche di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dall'articolo 23, comma 1, che prescrive il versamento al Fondo anche dei proventi dell'articolo 8, comma 1, nonostante quest'ultimo nulla disponga al riguardo.

Infine, considerato che i rimborsi per i costi di istruttoria dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio

economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene la spesa, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, anche in tal caso, il rimborso degli stessi a carico del richiedente.

Con riferimento all'articolo 10, rileva che esso disciplina il trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, richiedendo, in ogni caso, che tale trasferimento sia autorizzato dall'Autorità responsabile. L'autorizzazione è concessa in base alla normale procedura prevista per l'autorizzazione originaria, a cui si applicano, però, termini e importo del contributo dimezzati. Ciò stante, anche in tal caso, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 8, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il rimborso dei costi di istruttoria a carico del richiedente.

Riguardo all'articolo 13, rileva preliminarmente che le relative norme stabiliscono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. I decreti stabiliscono, tra l'altro, l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi di istruttoria, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore. Le norme, inoltre, demandano a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto.

In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al rimborso dei costi di istruttoria i cui criteri di determinazione vengono affidati ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono le misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. In particolare, considerato che tali rimborsi dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene i costi di istruttoria, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente che tale rimborso sia dovuto anche dai richiedenti il cui procedimento di rilascio dell'autorizzazione abbia esito negativo, posto che anche in tal caso l'istruttoria deve essere svolta.

Per quanto concerne l'articolo 15, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono l'immatricolazione degli oggetti spaziali di cui l'Italia è Stato di lancio nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, disciplinano alcune modalità attuative dell'immatricolazione e incaricano l'Agenzia della custodia e dell'aggiornamento del Registro nazionale e della comunicazione delle annotazioni ivi effettuate alla segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Con specifico riferimento ai compiti affidati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che la relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che essi siano già svolti a legislazione vigente dal citato dicastero, sulla base della predetta Convenzione, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 153 del 2005, ora abrogato dal successivo articolo 29.

Riguardo all'articolo 22, evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono e disciplinano il Piano nazionale per l'economia dello spazio, volto a promuovere l'economia dello spazio in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, di durata almeno quinquennale ed aggiornato con cadenza biennale, elaborato dalla struttura di coordinamento del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale ed approvato dal medesimo Comitato. Osserva che alla norma non sono ascritti

effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica chiarisce, sul punto, che il Piano si limita a rilevare i fabbisogni per l'economia dello spazio e a programmare le risorse già stanziate a legislazione vigente.

Ciò stante, preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il « Fondo per l'economia dello spazio », con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo affluiscono altresì i contributi versati dai soggetti che richiedono determinate autorizzazioni e i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi previsti dalla presente legge.

Segnala che il Fondo è volto a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, e opera mediante contributi a fondo perduto e operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro. Inoltre, il predetto Ministero può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

Rileva che la norma mantiene esplicitamente ferma, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

In proposito osserva che, come risulta dal prospetto riepilogativo, gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono pari alla dotazione del Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mentre sono di ammontare minore in termini di indebitamento netto. Rileva che tale differenza appare spiegabile con il fatto che le iniziative ammissibili al finanziamento, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo, consistono in contributi a fondo perduto, mentre per la restante parte si riferiscono a operazioni che, ove classificate come « operazioni finanziarie » ai sensi del SEC 2010, non impattano sull'indebitamento netto.

Per quanto riguarda la natura degli oneri, fa invece presente che, nonostante il prospetto riepilogativo qualifichi quelli derivanti dall'istituzione del Fondo come di parte capitale, vengono imputati al Fondo medesimo anche gli oneri derivanti da iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della sua dotazione annua, sebbene essi sembrerebbero possedere natura di parte corrente. In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda invece le risorse che affluiscono al Fondo, come già rilevato in merito all'articolo 8, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare espressamente nel testo del provvedimento che il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto non solo nel caso di richiesta di autorizzazione, ma anche di modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute, posto che l'obbligatorietà di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dalle disposizioni in esame che prescrivono il versamento al Fondo anche dei proventi di cui all'articolo 8, comma 1, senza tuttavia che quest'ultimo rechi specifiche indicazioni al riguardo.

Infine, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dal-

l'istituzione del Fondo per l'economia dello spazio, prevista dal precedente comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

In proposito, rileva che, ai sensi del citato articolo 23, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ha assunto la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo a specifiche finalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23.

Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 546.750.000 euro per l'anno 2025, rileva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla voce di copertura in esame pari a 110 milioni di euro. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare rispetto alla capienza del Fondo.

Segnala, peraltro, l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di chiarire univocamente l'importo della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile operata al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla riduzione del Fondo per un importo che eccede gli oneri oggetto di copertura, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, fa altresì presente che l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica dell'utilizzo del predetto Fondo appare doversi attribuire, per un verso, al carattere rotativo del Fondo medesimo e, per altro verso, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso.

In proposito, nel segnalare l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, considera inoltre necessario un chiarimento in ordine alle modalità di quantificazione degli effetti dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Rileva, in ogni caso, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025 si rende necessaria al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno derivanti per il medesimo anno dall'istituzione del Fondo per l'economia dello spazio, mentre, per quanto attiene all'indebitamento netto, dalla predetta istituzione derivano effetti in termini di maggiori spese stimati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2025, a fronte di effetti in minori spese pari a 35 milioni di euro per il medesimo anno derivanti dalla riduzione del Fondo per la crescita sostenibile. Nel complesso, quindi, sulla base di quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la disposizione determina effetti positivi in termini di indebitamento quantificati in 10,5 milioni di euro.

Con riferimento all'articolo 24, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore

promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa, stabilendo altresì che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali sia garantito in modo equo e non discriminatorio. Osserva, quindi, che nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Precisa che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da tali disposizioni sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat riguardo al trasferimento del rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

Al riguardo, con riferimento alla promozione dello sviluppo dell'attività spaziale, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.

Riguardo all'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri, lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateway* terrestri. Rileva, inoltre, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia, prevedendo a tale fine un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, pur considerando che gli oneri sono limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti e che la relazione tecnica stima congruo l'importo di detti stanziamenti, ritiene tuttavia utile acquisire dati ed elementi di valutazione in ordine ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 26 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025, rileva tuttavia l'esigenza di aggiornare la disposizione in esame, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, al fine di fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, anziché alla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

Con riferimento all'articolo 27, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono deroghe al Codice dei contratti pubblici al fine di agevolare l'accesso delle *start-up* innovative e delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. In particolare, tali

deroghe prevedono, in caso di appalti non suddivisi in lotti, una riserva, mediante subappalto obbligatorio, di almeno il 10 per cento del valore del contratto riservata alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese. Si prevede, inoltre, la possibilità di includere, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up innovative* o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. Si prevede, altresì, il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite, quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese. Infine, è stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo sia calcolato in misura pari al 40 per cento sul valore dei contratti di appalto e che tale anticipazione sia corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Al riguardo, pur rilevando che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla compatibilità dei previsti incrementi della quota anticipata dall'appaltatore alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese, dal 20-30 per cento previsto a legislazione vigente al 40 per cento previsto dalla disposizione in esame, con le dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta la necessità di prevedere espressamente che, in caso di modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai sensi dell'articolo 8, è dovuto un contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, posto che l'articolo 23, comma 1, già prevede la destinazione di tale contributo al Fondo per l'economia dello spazio, stabilendo altresì che il predetto contributo sia pari alla metà di quello previsto dall'articolo 4, comma 3, in linea con quanto previsto, per una fattispecie analoga, dall'articolo 10, comma 2.

Precisa, inoltre, che gli adempimenti di carattere internazionale di cui alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, richiamati dall'articolo 15, comma 5, sono già svolti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base della predetta Convenzione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 153 del 2005, abrogato dall'articolo 29, comma 2, del provvedimento in esame e, pertanto, il medesimo Ministero potrà provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa, quindi, presente che il Piano nazionale per l'economia dello spazio di cui all'articolo 22 è un documento di carattere programmatico e, pertanto, dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, altresì, che le attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico di cui all'articolo 23, comma 4, hanno carattere strettamente accessorio agli investimenti finanziati a valere sul Fondo per l'economia dello spazio istituito dal medesimo articolo 23 e, pertanto, e, pertanto, alle stesse si potrà provvedere a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Segnala, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dai sopracitati commi sui saldi di finanza pubblica, prevedono che resti ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, si rendono necessarie al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle medesime disposizioni.

Osserva, altresì, che l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge

n. 83 del 2012, operata dall'articolo 23, comma 5, del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, è dovuto, per un verso, al carattere rotativo del predetto Fondo e, per l'altro, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso.

Segnala, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa per lo svolgimento delle attività ivi previste, è stata effettuata sulla base di una stima degli effettivi fabbisogni e degli oneri sostenuti per la realizzazione di analoghe iniziative.

Avverte, infine, che la fissazione in misura pari al 40 per cento, operata dall'articolo 27, comma 1, lettera *d)*, dell'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore in sede di stipula dei contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2026-A, recante disposizioni in materia di economia dello spazio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

occorre prevedere espressamente che, in caso di modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai sensi dell'articolo 8, è dovuto un contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, posto che l'articolo 23, comma 1, già prevede la destinazione di tale contributo al Fondo per l'economia dello spazio, stabilendo altresì che il predetto contributo sia pari alla metà di quello previsto dall'articolo 4, comma 3, in linea con quanto previsto, per una fattispecie analoga, dall'articolo 10, comma 2;

gli adempimenti di carattere internazionale di cui alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, richiamati dall'articolo 15, comma 5, sono già svolti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base della predetta Convenzione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 153 del 2005, abrogato dall'articolo 29, comma 2, del provvedimento in esame e, pertanto, il medesimo Ministero potrà provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il Piano nazionale per l'economia dello spazio di cui all'articolo 22 è un documento di carattere programmatico e, pertanto, dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico di cui all'articolo 23, comma 4, hanno carattere strettamente accessorio agli investimenti finanziati a valere sul Fondo per l'economia dello spazio istituito dal medesimo articolo 23 e, pertanto, alle stesse si potrà provvedere a valere sulle risorse del predetto Fondo;

le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dai sopracitati commi sui saldi di finanza pubblica, prevedono che resti ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, si rendono necessarie al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle medesime disposizioni;

l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, operata dall'articolo 23, comma 5, del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, è dovuto, per un verso, al carattere rotativo del predetto Fondo e, per l'altro, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa per lo svolgimento delle attività ivi previste, è stata effettuata sulla base di una stima degli effettivi fabbisogni e degli oneri sostenuti per la realizzazione di analoghe iniziative;

la fissazione in misura pari al 40 per cento, operata dall'articolo 27, comma 1, lettera *d)*, dell'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore in sede di stipula dei contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante;

rilevata l'esigenza di:

precisare espressamente, all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, che i richiedenti sono tenuti al pagamento dei costi di istruttoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 4, 8 e 10 a prescindere dall'esito dei medesimi procedimenti;

aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'articolo 26, comma 3, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, al fine di fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, anziché alla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

modificare la formulazione dell'articolo 23, comma 5, in modo da chiarire univocamente l'importo della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile operata al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È parimenti dimezzato il contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

All'articolo 13, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* dei relativi costi istruttori *con le seguenti:* dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10

All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

All'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Dell'Olio 2.7 e Ascani 2.8, che prevedono, tra l'altro, l'affidamento all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di tutte le competenze attribuite dal provvedimento all'Agenzia spaziale italiana. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, anche considerando che la relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di suffragare la possibilità per l'Agenzia spaziale italiana di svolgere le funzioni ad essa assegnate, evidenzia come si tratti di attività riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente della medesima Agenzia e come la stessa sia già dotata del personale che presenta le necessarie competenze specialistiche;

Cappelletti 4.01, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo di garanzia con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a mitigare per le piccole e medie imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui al successivo articolo 21. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 per cento al 15 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura

finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

Di Sanzo 13.1, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione per le attività spaziali, composta da otto esperti nel settore, di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due provenienti dalle diverse amministrazioni interessate, due dal mondo industriale e due dal mondo accademico. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'istituzione della sopracitata Commissione per le attività spaziali prevista dalla proposta emendativa in esame, ove si consideri, tra l'altro, che questa non prevede che la partecipazione ai lavori della predetta Commissione non comporti la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

Appendino 21.5, che prevede che le *start-up* e le piccole e medie imprese innovative possano beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento all'eventuale esonero per i suddetti soggetti dal rimborso dei costi di istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, posto che tale rimborso, secondo quanto riportato nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 4, è destinato a ristorare l'Agenzia spaziale italiana per l'attività svolta;

Pavanelli 23.1, che ridetermina in 300 milioni di euro per l'anno 2025 e in 340 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dal comma 1 dell'articolo 23. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

Casu 23.2, che prevede che le risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23, siano destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, e alla copertura del servizio di previsione delle collisioni da acquistare. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, considera necessario acquisire un chiari-

mento del Governo volto a escludere l'eventualità di una dequalificazione della spesa alla luce degli ulteriori interventi finanziabili con le risorse del Fondo medesimo;

Peluffo 23.3, che prevede che una quota delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, sia destinata, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, alle *start-up* e alle piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo volto a escludere l'eventualità di una dequalificazione della spesa alla luce degli ulteriori interventi finanziabili con le risorse del Fondo medesimo;

Pavanelli 23.01, che prevede la concessione di un credito d'imposta in favore degli operatori spaziali per le spese sostenute per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, fino a un importo massimo annuale di 35.000 euro per ciascun beneficiario. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che peraltro risultano formulati in termini permanenti nonostante il credito d'imposta sia riconosciuto solo in relazione a determinati periodi d'imposta, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

Pavanelli 23.02, che prevede il riconoscimento in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, di un contributo sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in *joint venture* con altre strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale im-

posta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

Alifano 23.03, che prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle micro e piccole imprese e alle *start-up* innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 15 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

Fenu 23.04, che prevede l'incremento della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica, nonché la costituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, valutati nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi per l'anno 2027, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo

che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 21 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime, anzitutto, parere contrario sugli emendamenti Dell'Olio 2.7 e Ascani 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Cappelletti 4.01, Pavanelli 23.1, 23.01 e 23.02, Alifano 23.03 e Fenu 23.04, facenti tutte riferimento alle medesime modalità di copertura finanziaria, dal momento che sulla base degli elementi allo stato disponibili non è possibile verificare positivamente la congruità delle predette modalità di copertura.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Di Sanzo 13.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché Appendino 21.5, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi anche in termini di minori rimborsi in favore dell'Agenzia spaziale italiana a fronte dei costi sostenuti per l'attività istruttoria svolta ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli operatori esercenti attività spaziali.

Esprime, parimenti, parere contrario sugli emendamenti Casu 23.2 e Peluffo 23.3, dal momento che entrambi prevedono, a vario titolo, l'utilizzo del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, per il finanziamento di interventi suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, non consentita dalla vigente normativa contabile, considerato che il citato Fondo dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento di interventi in conto capitale.

In aggiunta alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, propone inoltre di esprimere parere contrario sugli emendamenti Ghirra 21.1 e Ferrara 21.2, nonché sugli identici emendamenti Ghirra 21.3 e Stefanazzi 21.4, volti a vario titolo a incidere sull'importo dei massimali posti a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, previsti dall'articolo 21, dal momento che ai fini dell'individuazione dei predetti massimali si è tenuto conto della stima dei danni da sinistri spaziali anche sulla base delle serie storiche globali, con la conseguenza che qualsiasi abbassamento dei citati massimali è suscettibile di determinare, alla luce degli elementi allo stato disponibili, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.7, 2.8, 4.01, 13.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.1, 23.2, 23.3, 23.01, 23.02, 23.03 e 23.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla sottosegretaria Albano un chiarimento circa le motivazioni del parere contrario espresso sugli emendamenti Casu 23.2 e Peluffo 23.3, peraltro presentati da un gruppo parlamentare diverso dal proprio.

In proposito, osserva che i predetti emendamenti si differenziano nel contenuto, considerato che il primo di essi è volto a prevedere che il Fondo per l'economia dello spazio, di cui la rappresentante del Governo ha evidenziato la natura di conto capitale, sia destinato in particolare anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati all'esercizio delle attività spaziali, mentre il secondo si limita a vincolare una quota parte del medesimo Fondo, entro un predeterminato limite percentuale della sua dotazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le argomentazioni sulla base delle quali l'emendamento a sua prima firma 2.7 comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e necessiterebbe, pertanto, della individuazione di corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, dal momento che la quasi totalità delle disposizioni da esso recate rivestono carattere ordinamentale.

Osserva, peraltro, che l'ENAC, cui la proposta emendativa in questione intende attribuire il complesso delle attività e dei compiti che il testo del provvedimento in esame attualmente affida all'Agenzia spaziale italiana, dispone comunque di un numero di dipendenti pari a circa il doppio di quello operante presso la predetta Agenzia e già contempla, nell'ambito della propria struttura organizzativa, uffici dedicati alla trattazione delle materie inerenti alle attività spaziali.

Invita, pertanto, il Governo ad attenersi nella presente sede, ai fini della formulazione del parere sulle singole proposte emendative, a valutazioni di natura esclusivamente tecnico-finanziaria, senza addurre motivazioni di altro genere, che potrebbero semmai attenere al merito delle proposte stesse.

Per le medesime ragioni, invita la rappresentante del Governo a compiere più approfondite verifiche anche sull'emendamento Appendino 21.5, posto che, da un lato, la previsione di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali in favore di *start-up* e piccole e medie imprese innovative viene ivi qualificata in termini meramente facoltativi e, dall'altro, la determinazione degli importi relativi ai predetti contributi e rimborsi sarà effettuata solo in un momento successivo, in sede di adozione degli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Peluffo 23.3, giacché esso si limita a vincolare a determinate finalità una quota delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, nel rispetto comunque di un limite massimo percentuale della dotazione del Fondo stesso.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma il parere contrario sugli emenda-

menti Casu 23.2 e Peluffo 23.3, dal momento che l'utilizzo ivi previsto delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio di cui all'articolo 23 del disegno di legge in esame, che rivestono natura di conto capitale, per finalità di copertura di oneri che presentano, viceversa, carattere corrente comporterebbe inevitabilmente una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile.

Conferma, altresì, il parere contrario sull'emendamento Dell'Olio 2.7, dal momento che non è possibile escludere che l'attribuzione all'ENAC delle attività e dei compiti che il presente disegno di legge in materia di economia dello spazio attribuisce all'Agenzia spaziale italiana, che in via di fatto già espleta tali attività a legislazione vigente, determini l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce, infine, il parere contrario sull'emendamento Appendino 21.5, la cui formulazione è suscettibile di comportare minori rimborsi in favore della stessa Agenzia spaziale italiana a fronte dei costi sostenuti per l'attività istruttoria funzionale al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali da parte degli operatori interessati.

Silvio LAI (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo una conferma circa il fatto che la contrarietà espressa sull'emendamento Peluffo 23.3 dipenderebbe quindi esclusivamente dalla specifica natura delle finalità cui si prevede di riservare una quota del citato Fondo per l'economia dello spazio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo affermativamente al quesito posto dal deputato Lai, ribadisce che la contrarietà formulata sull'emendamento Peluffo 23.3 deriva dal fatto che la prevista destinazione di quota parte del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento, le cui risorse presentano natura di conto capitale, alle finalità indicate nella medesima proposta emendativa è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur prendendo atto delle valutazioni svolte dalla sottosegretaria Albano, ribadisce tuttavia come, a suo avviso, l'emendamento Appendino 21.5 non sia in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i rimborsi spettanti all'Agenzia spaziale italiana non stati quantificati né dalla relazione tecnica né tantomeno dal provvedimento in esame, essendo la definizione dei relativi importi demandata a futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritiene parimenti neutrale, dal punto di vista finanziario, anche l'emendamento a sua prima firma 2.7, tanto più considerando che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare *ex novo* e in maniera organica la materia inerente alle attività spaziali e che dunque, in tale cornice generale, il legislatore ben potrebbe individuare nell'ENAC, anziché nell'Agenzia spaziale italiana, il soggetto competente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 marzo 2025.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 65

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca e C. 1802 Malavasi *(Seguito esame e conclusione)* 65

SEDE REFERENTE

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca e C. 1802 Malavasi.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea); sono altresì pervenuti i nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della XI Commissione (Lavoro) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, on. Roscani, il mandato a riferire

favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia la sottosegretaria Siracusano per la disponibilità ricordando che la discussione generale in Assemblea è prevista per la seduta odierna al termine delle votazioni.

Avverte, altresì, che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 67

Audizione informale di rappresentanti di Rematrix sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato 68

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato 68

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 68

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli e C. 2246 Curti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani *(Esame e rinvio)* . 69

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 Santillo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro)* 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

AVVERTENZA 72

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 11.55.

Audizione informale di rappresentanti di Rematrix sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente delle proposte di legge recanti l'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero (C. 1798 Benvenuti Gostoli e C. 2246 Curti) e l'istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta (C. 2111 Milani) e successivamente all'esame della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione (C. 1562 Santillo). Avverte inoltre, concorde la Commissione, che nella giornata odierna non si procederà all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli e C. 2246 Curti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla VIII Commissione, in data 25 febbraio 2025, la proposta di legge C. 2246 Curti, recante l'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, al relatore di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 2246 abbinata.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala che la proposta di legge n. 2246 prevede, all'articolo 1, l'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero stabilendone i confini in via provvisoria e disponendo in merito alla delimitazione e alla zonizzazione definitiva.

L'articolo 2 modifica l'articolo 34 della legge n. 394 del 1991, inserendo il Parco nazionale del Monte Conero nell'elenco dei parchi nazionali.

L'articolo 3 definisce le finalità del Parco, che includono la tutela degli ecosistemi autoctoni, la valorizzazione del patrimonio floro-faunistico e la promozione di pratiche agricole ecocompatibili.

L'articolo 4 elenca gli strumenti di attuazione delle finalità del Parco, prevedendo l'adozione di un piano territoriale, di un piano pluriennale economico-sociale e di un regolamento del Parco.

L'articolo 5 disciplina il piano territoriale del Parco che definisce, tra le altre cose, le misure per la tutela dell'equilibrio ecologico e paesaggistico, il monitoraggio delle attività antropiche, individuando quelle compatibili con le finalità del Parco e stabilendo dei criteri per la loro gestione nonché strategie di mobilità sostenibile e interventi di recupero ecologico, promuovendo attività economiche in linea con la tutela ambientale.

L'articolo 6 disciplina il piano pluriennale economico-sociale del Parco, che prevede incentivi per le attività agricole, forestali, artigianali e turistiche compatibili con le finalità del Parco. Il piano è soggetto all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è aggiornato con cadenza triennale.

L'articolo 7 disciplina le modalità di adozione del regolamento del Parco, che stabilisce le condizioni per l'esercizio delle attività consentite all'interno dell'area protetta, garantendo il bilanciamento tra conservazione ambientale e sviluppo sostenibile.

L'articolo 8 quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge – pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 – provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 9 detta disposizioni transitorie, prevedendo la possibilità per il personale in servizio presso l'attuale Ente parco regionale di transitare nei ruoli del nuovo Ente Parco nazionale, il subentro dell'Ente Parco nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale e la liquidazione di quest'ultimo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.
C. 2111 Milani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, prevede l'istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.

Segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e di accrescere la consapevolezza dell'importanza del riciclo della carta, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale e alla conservazione delle risorse naturali. Il riciclo rappresenta un processo virtuoso che consente di ridurre gli sprechi e le emissioni di gas serra, in un'ottica di economia circolare. L'Italia vanta uno dei più alti tassi di raccolta e di riciclo della carta in Europa, superando gli obiettivi fissati dalla normativa dell'Unione europea per il 2025 e confermandosi un modello di riferimento nel settore. L'istituzione di una giornata dedicata mira a consolidare tale tendenza, accrescendo la consapevolezza ambientale e rafforzando il ruolo del Paese come riferimento a livello europeo e internazionale.

Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che la proposta di legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento del 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta, con l'obiettivo di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili a

supporto dell'economia circolare (comma 1). Viene, altresì, specificato che tale giornata non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive e solennità civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2).

L'articolo 2 disciplina le modalità organizzative e di coordinamento delle iniziative promosse in occasione della Giornata nazionale. In particolare, il comma 1 stabilisce l'organizzazione di incontri e di iniziative dedicate al tema del riciclo della carta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessate e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO), le associazioni di categoria del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e gli enti locali – assicuri il coordinamento delle iniziative nell'ambito del festival « Cortile di Francesco », organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Tale evento si è caratterizzato in misura sempre maggiore nel corso degli anni come uno spazio di confronto per lo sviluppo di un approccio il più possibile organico e globale al tema del riciclo della carta.

Patty L'ABBATE (M5S) chiede al relatore di fornire chiarimenti in merito al rapporto tra le iniziative connesse alla Giornata nazionale del riciclo della carta previste dalla proposta di legge in esame e le attività promosse nell'ambito del festival « Cortile di Francesco », organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi, intendendo comprendere se tali iniziative si sviluppino in maniera autonoma o se vi siano elementi di connessione tra le due progettualità.

Massimo MILANI (FDI), *relatore,* nel ribadire che la proposta di legge si ispira all'esperienza positiva del festival « Cortile di Francesco », come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, ricorda che, in caso di approvazione, la Giornata nazionale del riciclo della carta verrebbe celebrata su tutto il territorio nazionale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 Santillo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro recante disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati, che è assegnata alla Commissione.

Come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza, poiché tale proposta interviene su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime apprezzamento per l'abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro e, alla luce di quanto previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea che prevede per il mese di marzo la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 1562, sottolinea l'opportunità di adottare quest'ultima come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) invita a valutare l'ulteriore abbinamento della proposta di legge C. 1291, a sua prima firma,

recante disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, disposizioni relative a procedimenti in materia edilizia nonché delega al Governo per la revisione della normativa riguardante l'adeguamento energetico e sismico degli edifici.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pur riservandosi ulteriori approfondimenti in merito, osserva che, allo stato attuale, la proposta di legge C. 1291 non appare abbinabile, in quanto afferente a materie di natura fiscale e assegnata in sede referente alle Commissioni riunite VI e VIII e non alla sola VIII Commissione.

Agostino SANTILLO (M5S) evidenzia che la proposta di legge C. 1562, a sua prima firma, è incentrata principalmente sull'edilizia residenziale pubblica ed è volta alla riduzione dell'emergenza abitativa, mentre il tema delle agevolazioni fiscali, pur contemplato in tale proposta di legge, assume un carattere secondario e non preminente. A tal proposito, segnala alla deputata Mazzetti di aver presentato a sua volta una proposta di legge in materia di agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero e riqualificazione degli edifici, evidenziando come la stessa non risulti ancora assegnata alla Commissione VIII.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro.

La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro recante disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati.

Mauro ROTELLI, *presidente*, chiede quindi alla relatrice di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1169 che è stata abbinata.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, volto a incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a ridurre le emissioni climalteranti, favorendo al contempo una rigenerazione urbana a consumo di suolo zero. Le misure di intervento comprendono, tra le altre, l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi pubblici in favore degli occupanti muniti di legittimo titolo, il recupero e la manutenzione straordinaria degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative pubbliche e la creazione di fondi immobiliari con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica. A tal fine, è istituito un fondo da 1 miliardo di euro annui per il periodo 2024-2031. È prevista l'attuazione del Piano secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36 del 2023) per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari e la stipula di accordi di programma con regioni e comuni per individuare gli interventi prioritari. Il Comitato paritetico per il monitoraggio assicurerà il controllo sull'attuazione del Piano, prevedendo, altresì, che il Governo riferisca sullo stato di attuazione del Piano alle competenti Commissioni parlamentari con cadenza semestrale.

L'articolo 2 autorizza Cassa depositi e prestiti Spa a concedere finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica nonché per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 3 disciplina la razionalizzazione del patrimonio abitativo pubblico, prevedendo l'alienazione degli immobili di proprietà pubblica. Le risorse derivanti dalle alienazioni confluiscono in un fondo destinato alla realizzazione o all'acquisto di nuovi alloggi e alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

L'articolo 4 incrementa la dotazione di vari fondi per il sostegno abitativo, tra i quali il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e il Fondo per la manutenzione degli alloggi non assegnati. Ulteriori disposizioni prevedono l'incremento delle risorse destinate alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e l'incremento della dotazione del fondo per il sostegno alle spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

L'articolo 5 introduce, per il triennio 2024-2026, una detrazione fiscale di entità variabile per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali in base al reddito complessivo.

L'articolo 6 stabilisce che il riscatto degli alloggi sociali non possa avvenire prima di cinque anni dall'inizio della locazione e autorizza una spesa di 50 milioni di euro annui fino al 2038 per la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza nonché per la locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o per soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Infine, l'articolo 7 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026-A Governo 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 marzo 2025.

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti del *Forum risk management* in sanità *(Svolgimento e conclusione)* 74

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme-Federazione italiana delle industrie termali delle acque minerali e del benessere termale *(Svolgimento e conclusione)* 74

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (ANTLO), in videoconferenza, dell'Associazione laureati in ottica e optometria (ALOeO) e, in videoconferenza, del Gruppo unitario delle Associazioni degli ottici optometristi italiani *(Svolgimento e conclusione)* 75

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti del *Forum risk management* in sanità.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Vasco GIANNOTTI, *presidente del Forum risk management in sanità*, e Raimondo PINNA, *direttore sanitario dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Marta SCHIFONE (FDI) e Luciano CIOCCHETTI (FDI) per formulare quesiti e osservazioni.

Vasco GIANNOTTI, *presidente del Forum risk management in sanità*, risponde ai quesiti formulati e fornisce ulteriori precisazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme-Federazione italiana delle industrie termali delle acque minerali e del benessere termale.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Aurelio CRUDELI, *direttore generale di Federterme-Federazione italiana delle industrie termali delle acque minerali e del benessere termale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento da parte dei deputati, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (ANTLO), in videoconferenza, dell'Associazione laureati in ottica e optometria (ALOeO) e, in videoconferenza, del Gruppo unitario delle Associazioni degli ottici optometristi italiani.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Michele DI MAIO, *presidente nazionale dell'Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (ANTLO)*, e Mauro MARIN, *responsabile dei rapporti con le istituzioni di ANTLO*, Daniela BONAFEDE, *presidente dell'Associazione laureati in ottica e optometria (ALOeO)*, Gabriella PAGANI e Anto ROSSETTI, *rappresentanti del Gruppo unitario delle Associazioni degli ottici optometristi italiani*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, comunica che eventuali quesiti dei deputati saranno comunicati da parte della presidenza ai soggetti auditi, che potranno rispondere in forma scritta.

Ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi *(Svolgimento e conclusione)* . 76

AUDIZIONI

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Direttore Frattasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 77

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato *(Svolgimento e conclusione)* 77

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSD'AZ), la deputata Michela DI BIASE (PD-IDP), nonché Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Gemmato per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione, in videoconferenza, di Andreea Vintila, professoressa associata di scienze sociali presso l'Università Paris Nanterre *(Svolgimento e conclusione)* 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 9.30.

Audizione, in videoconferenza, di Andreea Vintila, professoressa associata di scienze sociali presso l'Università Paris Nanterre.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Andreea VINTILA, *professoressa associata di scienze sociali presso l'Università Paris Nanterre*, intervenendo in video conferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e le deputate Luana ZANELLA (AVS) e Stefania ASCARI (M5S).

Andreea VINTILA, *professoressa associata di scienze sociali presso l'Università Paris Nanterre*, intervenendo in video conferenza, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 79

Comunicazioni del presidente 79

Sulla pubblicità dei lavori 79

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato *(Seguito svolgimento e conclusione)* 79

Audizione di Paolo Pirani, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.35 alle 18.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 4 marzo 2025. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 18.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svolta, ha convenuto di segnalare alla procura della Repubblica di Reggio Emilia quanto riferito dal giornalista Nicola Borzi durante la sua audizione dello scorso 10 dicembre.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato.

(Seguito svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione dell'avvocato Carmelo Miceli, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, Gianluca VINCI, *presidente*, e i deputati Valentina D'ORSO (M5S) e Simonetta MATONE (Lega).

Carmelo MICELI, *avvocato*, svolge una relazione.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia Carmelo Miceli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Paolo Pirani, avvocato.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Paolo Pirani, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Paolo PIRANI, *avvocato*, svolge una relazione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, la deputata Simonetta MATONE (Lega) alla quale risponde Paolo PIRANI, *avvocato*.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia Paolo Pirani per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 81

Comunicazioni del Presidente 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che, con riferimento all'audizione a testimonianza di Rodolfo Fiesoli, è pervenuta alla segreteria della Commissione, nella giornata di ieri, comunicazione da parte dei difensori di Fiesoli, avvocato Mazza e avvocato Zilletti, i quali rappresentano che il decreto di accompagnamento coattivo di Fiesoli presso questa Commissione per il giorno 6 marzo p.v., emesso in data 28 febbraio scorso, sarebbe viziato da nullità per motivi sia di merito che procedurali, chiedendone pertanto la revoca. Al riguardo, si deve ritenere che i supposti motivi di nullità non siano da ritenere ammissibili per le ragioni già ampiamente argomentate nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, poiché le contestazioni mosse dai due difensori di Fiesoli muovono dalle medesime argomentazioni giuridiche e logiche già diffusamente confutate. Pertanto, come convenuto nella seduta dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi, si procederà alla convocazione coattiva di Rodolfo Fiesoli nelle modalità già deliberate dalla Commissione nella seduta del 26 febbraio scorso.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, nelle riunioni rispettivamente di giovedì 6 febbraio 2025 e in quella testé svoltasi ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Alessandro Bonsignore, professore associato di medicina legale presso l'Università degli studi di Genova e di Enrico Bettini, avvocato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 83

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del professor Nicola Petrosillo, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 83

Audizione del professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » 84

Comunicazioni del Presidente 84

Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente LISEI, indi del vicepresidente CIANCITTO, indi del presidente LISEI. — Intervengono il professor Nicola Petrosillo, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri ». È presente inoltre, quale collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il dottor Francesco Bevere.

La seduta comincia alle 10.43.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Nicola Petrosillo, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professor Nicola PETROSILLO, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, i deputati Federica ONORI (AZ-PER-RE), BIGNAMI (FDI), CIANCITTO (FDI), Alfonso COLUCCI (M5S), ZARATTI (AVS), CIANI (PD-IDP), Simona BONAFÈ (PD-IDP), il senatore MALAN (FdI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il deputato GIRELLI (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Nel corso degli interventi il PRESIDENTE invita gli oratori a rivolgersi esclusivamente all'audito, evitando di formulare commenti sulle domande poste da altri commissari.

A tutti risponde l'audito.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Petrosillo per il contributo offerto ai lavori parlamentari e ne dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri ».

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professore Silvio GARATTINI, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri », svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il deputato CIANCITTO (FDI), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il deputato GIRELLI (PD-IDP), il senatore BOCCIA (PD-IDP) e il presidente LISEI (FdI). A tutti risponde l'audito.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Garattini per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la odierna procedura informativa.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ulteriore documentazione dal Tribunale civile di Roma. Aggiunge che i rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) hanno trasmesso i documenti ai quali hanno fatto riferimento nel corso dell'audizione dello scorso 20 febbraio, nonché alcune elaborazioni di dati loro richieste.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.13.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 252 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 7

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VI)

RISOLUZIONI:

7-00278 Mulè: Sui tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare *(Discussione e rinvio)* 11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori 13

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Garribba, direttore generale aggiunto responsabile delle politiche EURATOM presso la Direzione generale energia della Commissione europea *(Svolgimento e conclusione)* 13

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) *(Svolgimento e conclusione)* 14

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) *(Svolgimento e conclusione)* 14

Audizione di rappresentanti di GE Hitachi Nuclear Energy *(Svolgimento e conclusione)* 14

ERRATA CORRIGE 15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UGL Autonomie, di Funzione pubblica – CGIL e di FPL-UIL nazionale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti « Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale » 16

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 17

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 248 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 17

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Atto n. 250 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. Emendamenti C. 2240 (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 24

Disposizioni in materia di economia dello spazio. Emendamenti C. 2026-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 24

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 27

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)*. 48

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 49

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato 64

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 65

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca e C. 1802 Malavasi *(Seguito esame e conclusione)* 65

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 67

Audizione informale di rappresentanti di Rematrix sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato 68

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato 68

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 68

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli e C. 2246 Curti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. C. 2111 Milani *(Esame e rinvio)* . 69

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 Santillo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1169 Furfaro)* 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

AVVERTENZA 72

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026-A Governo 73

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Audizione di rappresentanti del *Forum risk management* in sanità *(Svolgimento e conclusione)* 74

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme-Federazione italiana delle industrie termali delle acque minerali e del benessere termale *(Svolgimento e conclusione)* 74

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (ANTLO), in videoconferenza, dell'Associazione laureati in ottica e optometria (ALOeO) e, in videoconferenza, del Gruppo unitario delle Associazioni degli ottici optometristi italiani *(Svolgimento e conclusione)* 75

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi *(Svolgimento e conclusione)* . 76

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 77

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato *(Svolgimento e conclusione)* 77

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione, in videoconferenza, di Andreea Vintila, professoressa associata di scienze sociali presso l'Università Paris Nanterre *(Svolgimento e conclusione)* 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 79

Comunicazioni del presidente 79

Sulla pubblicità dei lavori 79

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato *(Seguito svolgimento e conclusione)* 79

Audizione di Paolo Pirani, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 80

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 81

Comunicazioni del Presidente 81

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 83

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del professor Nicola Petrosillo, già direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 83

Audizione del professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » 84

Comunicazioni del Presidente 84

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0132150